Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 21 ottobre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

Regione Toscana

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Belvedere Marittimo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cosenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 luglio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la fascia litorale tirrenica sita nell'ambito del comune di Belvedere Marittimo (Cosenza);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Belvedere Marittimo;

Visto che avverso la predetta proposta di vincolo, è stata presentata l'opposizione dei signori Orlando Briguori, Giuseppe Niccoli, Pasquale Rosano, Giuseppe Arena e Luigi Gazzaneo, che viene respinta;

Vista la lettera della capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina dell'11 luglio 1972, n. 17/7708, con la quale viene richiesta l'esclusione dal vincolo sopracitato delle zone demaniali marittime comprese fra le località Punta S. Litterata e la foce del torrente Vallecupo, nonché tra Capo Tirone e m 300 verso sud dalla locale stazione delle ferrovie dello Stato;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare, alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché oltre a formare, con il mare e i rilievi collinari, fra i quali si estendono fertili pianure ricche di lussureggianti vegetazioni nonché meravigliose composizioni naturali legate alla conformazione e alle accidentalità di colli, colline e valli, dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico, costituisce, per la presenza dell'antico centro abitato con il nucleo storico ed edifici monumentali, un complesso di notevole valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione fra l'opera della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Belvedere Marittimo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

cominciando da nord: confine con il comune di Diamante-Strada comunale Piano della Donna-Tratto della strada comunale di Quattro Mani, mappale 88 (foglio n. 4), breve tratto del torrente Santa Litterata, mappali 29, 37, 69, 70, 106 e 107 (foglio n. 7) e mappali 39, 40, 141, 37, 34 e 137 (foglio n. 11) indi la strada vicinale Calibro. Dove questa tocca il vallone Cupro una linea ideale a metri 200 a monte della ferrovia Battipaglia-Reggio Calabria. Indi i mappali 176, 237, 232, 227, 275, 173 (foglio n. 17), strada comunale Cupo Vetticello - Strada vicinale Fontanelle, mappale 146 (foglio n. 23) breve tratto del torrente Mare. Indi il torrente Boniampi, la strada comunale Pantaiena, altro tratto del torrente Mare, i mappali 176, 187 e 230 (foglio n. 25), i mappali 266, 95, 173, 254, 255, 170 e 223 (foglio n. 26), i mappali 12, 14, 15, 17 e 18 (foglio n. 25), tratto dell'ex strada comunale per la Montagna, indi i mappali 119, 135, 137, 15, 138 (foglio n. 33), tratto del fosso dell'Aisa, tratto del fiume Soleo, strada vicinale di S. Andrea, mappali 284, 235, 285, 304 e 287 (foglio n. 38) ed i mappali 113, 8, 114 e 115 (foglio n. 40), indi tratto della strada dell'Oliveta, i mappali 85, 109, 88 (foglio n. 40), tratto della strada nazionale Belvedere Marittimo-Torre Cerchiara, il mappale 103 (foglio n. 40), breve tratto della strada comunale della Palazza, la strada vicinale Campo Minore, i mappali 45, 37, 216 e 143 (foglio n. 44), breve tratto del torrente Pitrera, indi i mappali 25 e 2 (foglio n. 45) tratto della strada vicinale della Palazza indi i mappali 30, 209, 115 e 116 (foglio n. 45), confine con comune di Sangineto, indi la battigia del mare Tirreno sino a congiungersi col confine

comunale di Diamante. Sono compresi gli scogli che affiorano lungo la costa.

Dall'area predetta s'intendono escluse la zona demaniale marittima compresa fra la punta S. Litterata e la foce del torrente Valle Cupo e quella tra capo Tirone e m 300 verso sud dalla locale stazione delle ferrovie dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cosenza.

La soprintendenza di Cosenza curerà che il comune di Belvedere Marittimo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro i termini previsti dalla legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, addì 26 giugno 1976

p. *Il Ministro per i beni culturali e ambientali*
SPIGAROLI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Oggi, 8 del mese di luglio 1967, presso la sede della soprintendenza ai monumenti ed alle gallerie della Calabria sita in piazza Europa n. 14 in Cosenza, debitamente convocata si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Cosenza per discutere il seguente ordine del giorno:

Fascia litorale tirrenica compresa fra il confine Lucano ed il comune di Fuscaldo escluso. Essa attraversa i seguenti comuni:

(*Omissis*).

7) BELVEDERE MARITTIMO;

(*Omissis*).

La porzione di vincolo riguardante il comune di Belvedere Marittimo, è stata esaminata presente il sindaco.

Il vincolo viene così descritto:

Il territorio del comune di Belvedere Marittimo racchiuso nel seguente tracciato:

cominciando da nord: confine con il comune di Diamante-Strada comunale Piano della Donna-Tratto della strada comunale di Quattro Mani, mappale 88 (foglio n. 4), breve tratto del torrente Santa Litterata, mappali 29, 37, 69, 70, 106 e 107 (foglio n. 7) e mappali 39, 40, 141, 37, 34 e 137 (foglio n. 11) indi la strada vicinale Calibro. Dove questa tocca il vallone Cupro una linea ideale a metri 200 a monte della ferrovia Battipaglia-Reggio Calabria. Indi i mappali 176, 237, 232, 227, 275 e 173 (foglio n. 17), strada comunale Cupo Vetticello-Strada vicinale Fontanelle, mappale 146 (foglio n. 23) breve tratto del torrente Mare. Indi il torrente Boniampi, la stada comunale Pantaiena, altro tratto del torrente di Mare, i mappali 176, 187 e 230 (foglio n. 25), i mappali 266, 95, 173, 254, 255, 170 e 223 (foglio n. 26), i mappali 12, 14, 15, 17 e 18 (foglio n. 25), tratto dell'ex strada comunale per la Montagna, indi i mappali 119, 135, 137, 15 e 138 (foglio n. 33), tratto del fosso della Aisa, tratto del fiume Soleo, strada vicinale di S. Andrea, mappali 284, 235, 285, 304 e 287 (foglio n. 38) ed i mappali 113, 8, 114 e 115 (foglio n. 40), indi tratto della strada dell'Oliveta, i mappali 85, 109, 88 (foglio n. 40), tratto della strada nazionale Belvedere Marittimo-Torre Cerchiara, il mappale 103 (foglio n. 40), breve tratto della strada comunale della Palazza, la strada vicinale Campo Minore, i mappali 45, 37, 216 e 143 (foglio n. 44), breve tratto del torrente Pitrera, indi i mappali 25 e 2 (foglio n. 45), tratto della strada vicinale della Palazza indi i mappali 30, 209, 115 e 116 (foglio n. 45), confine col comune di Sangineto, indi la battigia del mare Tirreno sino a congiungersi col confine comunale di Diamante. Sono compresi gli scogli che affiorano lungo la costa, ha, per le su esposte ragioni, notevole interesse ambientale e paesistico. Dopo serena discussione, messa ai voti la suddetta proposta di vincolo, essa viene approvata all'unanimità. Il presidente, constatata la maggioranza assoluta di assensi per il vincolo proposto dichiara a nome della commissione ed ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato il vincolo paesistico in comune di Belvedere Marittimo secondo i suaccennati limiti.

(*Omissis*).

(11205)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1976.

Attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1976-77 ed affidamento ad assuntori dei relativi servizi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 25 ottobre 1966, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento derivanti dal regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visti i seguenti regolamenti della Comunità economica europea (C.E.E.) sull'organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi validi per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1976-77: n. 136/66 del 22 settembre 1966, n. 164/66 del 27 ottobre 1966, n. 784/67 del 30 ottobre 1967, n. 785/67 del 30 ottobre 1967 (modificato con i regolamenti n. 2273/69 del 14 novembre 1969, n. 252/70 dell'11 febbraio 1970, n. 2501/71 del 22 novembre 1971 e n. 2696/75 del 23 ottobre 1975), n. 589/68 del 14 maggio 1968 e n. 833/76 del 6 aprile 1976;

Considerato che la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1976-77 inizia il 1° novembre 1976;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare senza indugio i servizi di intervento nel mercato dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1976-77 in concomitanza con l'inizio della campagna medesima, regolandone altresì lo svolgimento ai sensi delle norme dei citati regolamenti della Comunità economica europea e delle citate leggi nazionali;

Considerato che a tal fine occorre altresì provvedere all'affidamento ad assuntori del servizio relativo al compimento delle operazioni esecutive di intervento procedendo all'uopo a trattativa privata, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, con cooperative, consorzi o loro organizzazioni che dispongono di attrezzature idonee alla lunga conservazione dell'olio acquistato;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di intervento nel mercato dell'olio di oliva nella campagna di commercializzazione 1976-77 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il compimento delle operazioni di cui all'art. 1 per la parte afferente all'assuntore del servizio è affidato dall'A.I.M.A. mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi o loro organizzazioni, che dispongono di idonee attrezzature, alle condizioni contenute nell'atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

Art. 3.

L'ammissione alla trattativa privata per l'affidamento dell'incarico di assuntore del servizio è subordinata alla presentazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) nella sede dell'azienda medesima in Roma, via Palestro, 81, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente dell'azienda e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicati:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

l'attività normalmente svolta;

il centro o i centri di intervento dell'olio di oliva nei quali il richiedente intende operare, scelti fra quelli risultanti dall'atto disciplinare allegato al presente decreto, l'ubicazione della sede del richiedente in detti centri, nonchè la qualità e quantità di prodotto che è in grado di acquistare e conservare in ciascuno di essi;

l'ubicazione e le capacità ricettive dei magazzini disponibili nel centro o nei centri di intervento indicati o disponibili in località diversa dal centro. I magazzini debbono avere, per ciascun centro, una capacità complessiva non inferiore a q.li 1000 e singola non inferiore a q.li 500 di olio di oliva.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data del presente decreto, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante la idoneità dei magazzini ad una buona conservazione del prodotto e la loro capacità ricettiva;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente.

Art. 4.

Gli assuntori del servizio per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1975-76 che chiedono l'attribuzione dell'incarico ai sensi del presente decreto, sono esonerati dal presentare l'atto costitutivo e lo statuto e, per i magazzini già riconosciuti idonei, la dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, qualora non fossero intervenute variazioni.

Art. 5.

Il servizio è affidato dall'A.I.M.A., con contratto, con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'allegato atto disciplinare.

Roma, addì 5 ottobre 1976

Il Ministro-Presidente: MARCORA

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni esecutive di intervento nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1976-77 in attuazione delle norme del regolamento (CEE) numero 136/66 del 22 settembre 1966 e successivi regolamenti integrativi ed applicativi.

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1976-77 i centri di intervento nel territorio della Repubblica italiana sono quelli riportati nella tabella *A*, annessa al presente atto disciplinare.

Art. 2.

Sono ammissibili alla vendita all'intervento, presso i centri di cui al precedente articolo, l'olio di oliva vergine e l'olio di sansa di oliva, aventi i requisiti indicati nella tabella *B*, annessa al presente atto disciplinare distintamente per qualità di prodotto, che siano di origine comunitaria e siano offerti all'organismo di intervento da ciascun detentore in partite non inferiori a:

kg 500 per l'olio di oliva vergine delle qualità extra e fino;

kg 1000 per l'olio di oliva vergine semifino o corrente;

kg 2000 per l'olio di oliva vergine lampante, oppure per partite costituite da più qualità di olio di oliva vergine;

kg 5000 per l'olio di sansa di oliva.

Art. 3.

Nella vendita all'intervento si applica il prezzo iniziale di acquisto indicato nella tabella *C*, annessa al presente atto disciplinare, distintamente per qualità di prodotto.

Al prezzo iniziale di acquisto, di cui al precedente comma, sono aggiunte le maggiorazioni mensili per quintale/mese, stabilite dalla Comunità economica europea per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1976-77, a cominciare dal mese di gennaio 1977 e fino al mese di ottobre 1977, maturate nel mese di consegna del prodotto all'intervento.

Le maggiorazioni mensili sono applicate nell'intera misura prevista per il mese di consegna, qualunque sia il giorno di detto mese in cui il prodotto è consegnato all'intervento.

Il prezzo previsto nel presente articolo si intende per merce resa non scaricata franco magazzino del centro di intervento indicato nell'offerta di vendita all'intervento ed è calcolato sulla quantità di olio consegnata all'intervento previa detrazione del peso di acqua e di impurità eccedente lo 0,2 per cento per le qualità di olio di oliva vergine e lo 0,5 per cento per l'olio di sansa di oliva.

Quando, nell'ipotesi prevista al successivo art. 5, terzo comma, la consegna è effettuata nel centro designato dall'A.I.M.A., diverso dal centro di intervento indicato nell'offerta, oppure quando il magazzino abilitato dell'assuntore presso il quale è effettuata la consegna si trova in località diversa dal centro di intervento indicato nell'offerta, si tiene conto, nella liquidazione del prezzo di acquisto, della maggiorazione e della diminuzione delle spese di trasporto intervenute per il venditore. La maggiorazione o la riduzione del prezzo di acquisto, in rela-

zione alle maggiori o minori spese di trasporto del venditore, è calcolata sulla base della tariffa risultante dalla fattura di trasporto che il venditore è tenuto a consegnare all'assuntore, nell'importo corrispondente all'applicazione di tale tariffa, alla maggiore o minore distanza.

Art. 4.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dell'olio di oliva offerto in vendita all'intervento è effettuato a mezzo di assuntori del servizio.

A decorrere dalla data di stipulazione del contratto di affidamento del servizio e fino al 31 ottobre 1977, data di chiusura della campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1976-77, l'assuntore ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni di acquisto, di finanziamento, di conservazione e di cessione dei prodotti offerti all'intervento, secondo le norme del presente atto disciplinare e dei regolamenti della Comunità economica europea vigenti per detta campagna, nei centri di intervento, nei limiti di quantità e per i magazzini indicati nel contratto medesimo, riconosciuti idonei dall'A.I.M.A. ad essere compresi nella zona di operatività di ciascun centro di intervento.

Qualora dopo la sottoscrizione del contratto tra l'A.I.M.A. e l'assuntore del servizio, sopravvengano modificazioni alle norme comunitarie vigenti in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità delle istruzioni dell'A.I.M.A. e si procederà tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore all'adeguamento delle condizioni contrattuali.

Art. 5.

Ogni offerta di vendita di olio di oliva all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta rivolta all'assuntore del servizio che gestisce i magazzini di intervento per il centro di intervento più vicino a quello in cui si trovano i quantitativi di olio al momento dell'offerta.

L'accettazione dell'offerta ricevuta deve essere effettuata dall'assuntore al più presto, con la comunicazione al venditore delle necessarie precisazioni sulle condizioni di presa in consegna della merce. Queste condizioni possono essere contestate dal venditore soltanto entro due giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento dell'accettazione.

Qualora, per motivi di capienza od agibilità del magazzino oppure, per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, l'assuntore medesimo ne informa immediatamente l'A.I.M.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo. La quantità di prodotto offerta in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino dell'assuntore, non scaricata. Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della presa in consegna, l'assuntore emette la ricevuta provvisoria della quantità di merce consegnata, redatta secondo il modello rimesso dall'A.I.M.A., e procede, in contraddittorio con il venditore o suo delegato, agli accertamenti qualitativi e quantitativi della merce medesima.

In caso di contestazione tra le parti in ordine alla qualità, condizionamento e caratteristiche dell'olio offerto in vendita saranno prelevati, in contraddittorio tra le parti stesse, gli usuali campioni che verranno rimessi a cura dell'assuntore ad un laboratorio ufficiale da esse scelto, oppure, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A.

I campioni rappresentativi per l'analisi da effettuare in caso di contestazione sono prelevati seguendo per il prelevamento le norme previste dai metodi ufficiali di analisi per gli oli e grassi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I risultati dell'analisi sono determinanti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Art. 6.

La merce consegnata è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi del precedente art. 5, la qualità, la quantità, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima, semprechè ricorrano le condizioni di ammissibilità della vendita indicate nel precedente art. 2.

Il pagamento del prezzo al venditore deve essere effettuato al più presto dall'assuntore, dopo la presa in carico del prodotto. A tal fine l'assuntore, all'atto della presa in carico, rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il prezzo di acquisto nelle componenti indicate al precedente art. 3 e nell'annessa tabella C, e relativa I.V.A.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa I.V.A. direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'I.V.A., un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta di acquisto all'atto della riscossione del prezzo, emette autofattura con distinta indicazione dell'I.V.A.

Il modello della bolletta di acquisto sarà rimesso dalla A.I.M.A. all'assuntore del servizio.

Una copia della bolletta deve essere trattenuta dall'assuntore presso il magazzino in cui è stato preso in consegna il prodotto.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto e la conservazione del prodotto, nonché per le correlative operazioni esecutive, deve essere assicurato dall'assuntore del servizio.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dallo adempimento delle obbligazioni che sono oggetto del presente atto disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio, salvo quanto stabilito al secondo comma del successivo art. 8.

Art. 8.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione dell'olio acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdita di prodotto.

Egli risponde verso l'A.I.M.A. delle quantità di olio acquistate fino al momento della consegna all'acquirente, fatta eccezione delle sole alterazioni naturali derivanti dal decorso del tempo e salvo che lo scondizionamento o la perdita siano derivati da fatti di guerra, terremoti, calamità naturali, cause di forza maggiore e da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini riconosciuti idonei dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura e debbono essere tenute ben sistemate distintamente per qualità, per consentire in ogni momento, oltre che l'accertamento quantitativo delle masse, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto immagazzinato.

Presso ogni magazzino debbono essere istituiti un registro di carico ed un registro di scarico, distintamente per qualità di prodotto, da tenere costantemente aggiornati, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, per quantità, qualità e caratteristiche merceologiche. I contenitori adibiti alla conservazione del prodotto saranno contraddistinti da un numero con l'indicazione della rispettiva qualità e quantità di olio contenuto.

Il modello di tali registri sarà fornito all'assuntore del servizio dall'A.I.M.A.

Art. 9.

La vendita od altra destinazione dell'olio acquistato dallo assuntore in esecuzione dell'incarico è disposta dall'A.I.M.A. ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'A.I.M.A. stessa o direttamente dalla Comunità economica europea.

L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento del prodotto, affinchè essa possa disporre razionalmente la vendita e deve osservare le prescrizioni che l'azienda medesima stabilirà per l'identificazione dei contenitori di conservazione ai fini della vendita e per ogni altra esigenza commerciale prevista nelle condizioni di vendita.

La vendita è disposta di regola a prezzo non inferiore a quello iniziale di acquisto della campagna in cui è effettuata la vendita stessa, aumentato delle maggiorazioni mensili valide per il mese di consegna per la qualità nominale di carico dell'olio posto in vendita alla condizione di merce resa dallo assuntore in fusti dell'acquirente, caricata su veicolo dell'acquirente medesimo alla porta del magazzino in consegna, oppure in cisterna dell'acquirente alla porta di detto magazzino.

Salva diversa prescrizione di regolamento comunitario, l'accertamento del peso, qualità e caratteristiche merceologiche viene effettuato alla consegna in contraddittorio tra l'assuntore e l'acquirente o, in assenza dell'acquirente, chi esegue per lui materialmente il ritiro e che si intende senz'altro a ciò delegato.

L'accertamento delle caratteristiche è compiuto su campione prelevato direttamente dal contenitore di conservazione prima dell'inizio delle operazioni di consegna.

In caso di accordo delle parti sulla rispondenza della qualità del prodotto a quella della qualità posta in vendita, risultante da atto sottoscritto dalle parti stesse, le caratteristiche così determinate sono definitive e debbono risultare nella bolletta di uscita emessa dall'assuntore.

Nel caso che tra le parti non si raggiunga l'accordo sulla qualità del prodotto, si procederà, in contraddittorio e senza pregiudizio per le operazioni di consegna, al campionamento della merce con prelevamento dei campioni dal contenitore di conservazione, seguendo le norme previste nei metodi ufficiali di prelevamento dei campioni e di analisi per gli oli e grassi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Dei campioni prelevati, due sono inviati, a cura dell'assuntore ad un pubblico laboratorio di analisi scelto d'accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A., per l'accertamento della qualità effettiva dell'olio in base alle caratteristiche merceologiche che, per ciascuna qualità di olio di oliva vergine e per l'olio di sansa di oliva, sono indicate nell'allegata tabella *B*.

I risultati dell'analisi sono vincolanti per le parti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Se la qualità dichiarata nel certificato di analisi è inferiore a quella nominale, il prezzo di vendita è diminuito di importo pari alla differenza tra i prezzi minimi di vendita di tali qualità stabilite nel bando di gara, salva diversa prescrizione di regolamento comunitario.

Qualora l'A.I.M.A. disponga la vendita a prezzo inferiore a quello iniziale di acquisto della campagna in cui è effettuata la vendita, aumentato delle maggiorazioni mensili valide per il mese in cui è stabilita la consegna all'acquirente, la differenza è corrisposta dall'A.I.M.A. all'assuntore nel termine previsto per il pagamento della merce da parte dell'acquirente.

L'assuntore inizierà le consegne del prodotto all'acquirente dal giorno successivo alla data del totale finanziamento presso le sue casse dell'importo del prezzo e relativa I.V.A.

Art. 10.

Per ogni consegna giornaliera all'acquirente l'assuntore deve emettere apposita « bolletta di uscita », nella quale devono risultare: la quantità di olio ritirata dall'acquirente, il magazzino ove è avvenuto il ritiro, il numero distintivo del contenitore dal quale è stato estratto, la data del ritiro e, salvo il caso di contestazione tra l'assuntore e l'acquirente, la qualità e le effettive caratteristiche merceologiche del prodotto.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio entro cinque giorni dal giorno della consegna del prodotto se vi è stato accordo tra le parti sulla qualità, oppure dal giorno dell'acquisizione del certificato di analisi nel caso che l'accertamento qualitativo sia stato deferito ad un pubblico laboratorio di analisi.

Nella fattura, da emettere conformemente alle vigenti disposizioni sull'I.V.A., devono risultare: l'acquirente, gli estremi del dispositivo di vendita emesso dall'A.I.M.A., il magazzino in cui è avvenuta la consegna, la data della consegna, la quantità consegnata, la qualità e le caratteristiche merceologiche della stessa, il controvalore effettivo di tale quantità e relativa I.V.A., l'importo e la data del versamento provvisorio del controvalore stesso e relativa I.V.A., eseguito dall'acquirente, nonché l'importo delle differenze dovute a saldo.

Il regolamento dei conguagli risultanti dalla fattura deve essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura medesima.

Art. 11.

La differenza tra il prezzo base di vendita ed il prezzo base di acquisto compete all'A.I.M.A. e deve essere versata dall'assuntore in apposito conto presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato all'A.I.M.A., detratta una quota di L. 1000 al quintale e relativa I.V.A. che è trattenuta dall'assuntore a titolo di acconto sul compenso dovutogli e per la quale l'assuntore stesso deve emettere apposita fattura.

Qualora tale differenza di prezzo per quintale di prodotto venduto sia inferiore a L. 1000 e relativa I.V.A., l'A.I.M.A. corrisponde direttamente all'assuntore. a consegna avvenuta del prodotto all'acquirente, l'importo corrispondente alla parte della quota di acconto sul compenso e relativa I.V.A. non incassata dall'assuntore.

La differenza attiva o l'eventuale differenza passiva tra lo ammontare delle maggiorazioni mensili riscosse e l'ammontare delle maggiorazioni mensili pagate dall'assuntore competono all'A.I.M.A. e sono regolate tra le parti a chiusura della campagna, sulla base della dimostrazione degli acquisti e delle vendite di cui al successivo art. 16.

Le condizioni dei precedenti commi possono essere derogate in sede contrattuale per quanto attiene al sistema di erogazione della quota di acconto.

Art. 12.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore deve comunicare all'A.I.M.A. per ciascun magazzino presso il quale sia avvenuto movimento di prodotto nel corso del mese precedente, e distintamente per qualità di olio, con riserva di trasmissione delle copie delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita, i dati relativi alle quantità prese in carico ed alle quantità consegnate nel corso del mese considerato, con la situazione delle giacenze presso detti magazzini alla fine di detto mese.

La copia delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita deve essere trasmessa all'A.I.M.A., in allegato rispettivamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico mediante plico raccomandato spedito non oltre il 20 del mese successivo a quello in cui tali atti sono stati emessi. Con lo stesso plico deve essere inviata all'A.I.M.A. copia delle fatture o autofatture di acquisto e delle fatture di vendita, nonchè un elenco dei pagamenti effettuati per l'acquisto nel corso del mese precedente con l'indicazione degli estremi delle bollette di acquisto delle quantità e degli importi pagati.

Inoltre, ai fini dell'adempimento da parte dell'A.I.M.A. delle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 del 21 aprile 1970 e successivi regolamenti di applicazione, sulla presentazione alla Comunità economica europea del resoconto di gestione per anno civile, l'assuntore deve trasmettere alla A.I.M.A., entro il 31 gennaio 1977, un conto provvisorio al 31 dicembre dell'anno 1976, relativamente al movimento di magazzino verificatosi nel corso dell'anno 1976 e distintamente per ciascun mese dell'anno stesso e per qualità di oli, con indicazione:

a) dell'importo totale del prezzo pagato per l'acquisto delle quantità entrate nel corso dell'anno 1976;

b) dell'importo totale del prezzo riscosso per le quantità uscite nel corso dell'anno 1976;

c) del valore delle quantità rimaste giacenti al 31 dicembre dell'anno 1976, riportate al 1° gennaio 1977 al prezzo di intervento valido a quest'ultima data per la qualità tipo, e tenendo conto delle tabelle delle maggiorazioni e diminuzioni derivanti dalla qualità effettiva dell'olio.

Art. 13

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti dall'assuntore in nome e per conto dell'A.I.M.A. nell'espletamento dell'incarico, nel contratto di affidamento del servizio saranno stabilite le prescrizioni che l'assuntore stesso deve osservare particolarmente per quanto attiene all'apertura di apposita partita presso l'ufficio provinciale I.V.A. di Roma, territorialmente competente per la sede dell'A.I.M.A., nonchè alla tenuta di appositi distinti registri per tali atti.

Art. 14.

All'assuntore del servizio è dovuto, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, un compenso riferito a quintale di olio effettivamente acquistato ed immagazzinato, nella misura che sarà determinata nel contratto di affidamento del servizio.

All'assuntore è dovuto altresì il rimborso delle spese di entrata in magazzino dell'olio acquistato, delle spese di uscita dal magazzino dell'olio venduto, del costo del finanziamento sulle somme impiegate nell'acquisto del prodotto per la durata della effettiva giacenza dell'olio in magazzino, nella misura che sarà stabilita nel contratto.

In sede di liquidazione di quanto compete all'assuntore ai sensi del precedente comma, saranno detratti l'eccedenza tra le maggiorazioni mensili riscosse all'atto della vendita del prodotto e quelle corrisposte all'atto dell'acquisto del prodotto stesso, nonchè gli acconti previsti dai precedenti articoli 9 e 11.

Art. 15.

Per le quantità di olio acquistate nel corso della campagna di commercializzazione 1976-77 e rimaste invendute al termine della campagna stessa, l'assuntore ha l'obbligo di prose-

guire nel corso della successiva campagna 1977-78 i compiti di commercializzazione previsti per la precedente campagna con diritto agli ulteriori relativi compensi e rimborsi, nonchè al rimborso dell'ulteriore costo del finanziamento calcolato a partire dal 1° novembre 1977 sul controvalore di dette rimanenze, determinato in base ai prezzi iniziali di acquisto della campagna di commercializzazione 1977-78, salvo quanto stabilito nei successivi commi.

Per le rimanenze di olio invendute al 31 ottobre 1977, qualora i prezzi iniziali di acquisto della campagna 1977-78 risultassero inferiori ai prezzi iniziali di acquisto della precedente campagna 1976-77, sono dovute dall'A.I.M.A. all'assuntore le differenze fra detti prezzi iniziali delle due campagne. Tali differenze non sono imputabili al compenso, dato che esse costituiscono un rimborso di costo già sostenuto dall'assuntore.

Qualora i prezzi iniziali di acquisto della campagna 1977-78 risultassero superiori a quelli iniziali di acquisto della campagna 1976-77, per i quantitativi successivamente venduti si terrà conto, nell'applicazione del precedente art. 11 del prezzo base iniziale di acquisto della campagna 1976-77 e del prezzo base di vendita.

Art. 16.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite dell'olio effettuate nel corso della campagna di commercializzazione, secondo le prescrizioni e nei termini che saranno stabiliti dall'A.I.M.A. e comunicati all'assuntore stesso entro il 30 giugno 1977.

Art. 17.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 18.

Nel corso della campagna di commercializzazione l'A.I.M.A. impartirà le necessarie ed opportune disposizioni affinchè l'attività dell'assuntore del servizio si svolga nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari.

Art. 19.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto al compenso di cui al precedente art. 14, salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'A.I.M.A.

Art. 20.

L'assuntore del servizio ha l'obbligo di fornire le prestazioni ed i servizi occorrenti per la formazione, la gestione o lo smercio delle scorte regolatrici di cui all'art. 12 del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, qualora ne venga disposta la costituzione, alle condizioni che saranno in tal caso stabilite.

Il Ministro-Presidente: MARCORA

TABELLA *A*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
OLIO DI OLIVA 1976-77

Centri principali di intervento per l'olio di oliva
(Regolamento (CEE) n. 164/66 del 27 ottobre 1966)

Imperia
Firenze
Frosinone
Salerno
Chieti
Foggia
Bari
Taranto
Brindisi
Lecce
Cosenza
Catanzaro
Reggio Calabria
Agrigento
Trapani
Messina
Palermo
Sassari

Centri d'intervento per l'olio di oliva diversi dai centri principali
(Regolamento (CEE) n. 784/67 del 30 ottobre 1967)

Savona
Chiavari
La Spezia
Rivoli Veronese
Rodengo Saiano
Ravenna
Forlì
Pesaro
Cerreto d'Esi
Macerata
Ascoli Piceno
Massa Carrara
Lucca
Pistoia
Livorno
Pisa
Arezzo
Siena
Grosseto
Spoleto
Viterbo
Terni
Rieti
Roma
Latina
Caserta
Benevento
Napoli
Montecorvino Rovella
Avellino
Pratola Peligna
Mosciano Sant'Angelo
Pescara
Campobasso
Manduria
Pisticci
Rionero
Rossano Calabro
Gioia Tauro
Sant'Agata Militello
Catania
Caltanissetta
Enna
Ragusa
Siracusa
Caltabellotta
Cagliari
Nuoro

Il Ministro-Presidente: MARCORA

TABELLA *B*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
OLIO DI OLIVA 1976-77

Denominazioni e definizioni degli oli di oliva che possono essere acquistati dagli assuntori del servizio di commercializzazione.
(Regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966
e n. 2273/69 del 14 novembre 1969)

1) Olio d'oliva vergine (per il quale si può anche usare la espressione « puro olio di oliva vergine »): ottenuto dalle olive soltanto mediante processi meccanici, compresa la pressione, esclusa qualsiasi miscela con oli d'altra natura o con olio di oliva ottenuto con altro processo. Esso è classificato nelle seguenti qualità e relative caratteristiche:

Extra: olio d'oliva di gusto perfetto, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non ecceda un grammo per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1%;

Fino: olio d'oliva che abbia tutte le caratteristiche dell'olio extra, salvo per quanto riguarda il tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, che non deve eccedere 1,5 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1%;

Semifino (per il quale si può anche usare l'espressione « corrente »): olio di oliva di gusto buono, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non ecceda 3,3 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1%;

Lampante: olio d'oliva di gusto imperfetto, o il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è superiore a 3,3 grammi per 100 grammi e fino ad un massimo di 16 grammi per 100 grammi, ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1,50%.

2) Olio di sansa d'oliva: olio ottenuto dal trattamento al solvente delle sanse d'oliva e di altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, il cui tenore in acidi grassi, espresso in acido oleico, non sia superiore a 16 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda il 2%.

Il Ministro-Presidente: MARCORA

TABELLA *C*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
OLIO DI OLIVA 1976-77

Prezzo iniziale di acquisto dell'olio offerto all'intervento e reso non scaricato franco magazzino centro di intervento indicato nell'offerta.
(Regolamento (CEE) n. 833/76 del 6 aprile 1976
e n. 2696/75 del 23 ottobre 1975)

Olio di oliva vergine extra:

Prezzo di acquisto per quintale: prezzo d'intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 132.547,32) + maggiorazione di qualità (L. 21.186) = L. 153.733,32.

Olio di oliva vergine fino:

Prezzo di acquisto per quintale: prezzo d'intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 132.547,32) + maggiorazione di qualità (L. 9.630) = L. 142.177,32.

Olio di oliva vergine semifino:

Prezzo di acquisto per quintale: L. 132.547,32.

Olio di oliva vergine lampante:

Prezzo di acquisto per quintale con grado di acidità non superiore a 1: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 132.547,32) — riduzione di qualità (L. 4.815) = lire 127.732,32.

Tale prezzo è ulteriormente ridotto, per ogni decimo di grado di acidità in più di: L. 96,30 per acidità superiore a 1° e fino a 8°; L. 134,82 per acidità superiore ad 8° e fino a 12; L. 173,35 per acidità superiore a 12° e fino a 14°; L. 211,88 per acidità superiore a 14° e fino a 16°.

Il prezzo di acquisto per le suddette qualità di olio di oliva vergine è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,2%.

Olio di sansa di oliva:

Prezzo di acquisto per quintale con 5° di acidità: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 132.547,32) — riduzione di qualità (L. 41.409) = L. 91.138,32.

Tale prezzo è aumentato o ridotto di L. 77,04 per ogni decimo di grado di acidità, rispettivamente in meno o in più di 5°.

Il prezzo di acquisto è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso d'acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,5%.

(11264) *Il Ministro-Presidente*: MARCORA

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Verona;

Considerato che il dott. Pietro Biasi membro del comitato predetto in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici, è deceduto;

Vista la nota n. 12705 del 28 luglio 1976, con la quale la Federazione nazionale degli ordini dei medici ha designato il dott. Carlo Verzè in sostituzione del dott. Pietro Biasi, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Carlo Verzè è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Verona in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici ed in sostituzione del dott. Pietro Biasi, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11312)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1976.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie e metallurgiche.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visti gli articoli 4 e 10 dello statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie e metallurgiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1928, n. 574, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 195;

Visti i decreti ministeriali in data 9 giugno 1975 e 19 giugno 1975, con i quali si è provveduto alla nomina, rispettivamente, del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione del predetto Ente per il triennio 1975-78;

Considerato che, per le irrevocabili dimissioni del presidente da tempo presentate e per quelle più recentemente intervenute — in relazione alle dichiarazioni rese in Parlamento sulle nomine ai vertici degli enti di gestione — dei membri, tutti funzionari statali, del consiglio di amministrazione questo è, di fatto, nella impossibilità di adempiere adeguatamente alle sue funzioni, segnatamente in relazione alla situazione non solo finanziaria in cui in atto l'Ente versa;

Considerato, altresì, che, mentre non è possibile procedere tempestivamente ed in misura adeguata alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, le indilazionabili esigenze di finanziamento e di ristrutturazione dell'Ente richiedono urgenti provvedimenti, da adottare nello speciale quadro della riforma del sistema delle partecipazioni statali, nell'ambito delle decisioni che saranno assunte dal Parlamento, e rendono perciò conveniente ed opportuna la nomina, necessariamente provvisoria ed a termine, di un commissario straordinario che, in attesa della ricostituzione dei normali organi amministrativi, assicuri anche il buon andamento della gestione ordinaria;

Considerato che a tal proposito e per le enunciate ragioni si ravvisano, ai sensi dell'art. 4 dello statuto dell'Ente, gravi motivi di pubblico interesse tali da legittimare la nomina del commissario straordinario;

Decreta:

Art. 1.

Il consigliere di Stato dott. Ugo Niutta è nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie e metallurgiche con tutti i poteri del consiglio di amministrazione e del presidente.

Art. 2.

Il commissario straordinario rimane in carica per il periodo massimo di un anno dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al commissario straordinario è corrisposta, a carico dell'Ente, mensilmente, un'indennità di ammontare pari a un dodicesimo dell'emolumento annuo spettante al presidente dell'Ente stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1976

Il Ministro: BISAGLIA

(11402)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Norvegia relativo al trasporto di viaggiatori e di merci su strada, firmato ad Oslo il 31 ottobre 1975.

Il 7 luglio 1976 è entrato in vigore l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Norvegia relativo al trasporto di viaggiatori e di merci su strada, firmato ad Oslo il 31 ottobre 1975.

(11219)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente e di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Toscana.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1976, n. 3749, il dottor Ezio Dibilio è stato nominato presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Toscana in sostituzione del dott. Vincenzo Mauceri e il dott. Gino Tucciarelli è stato nominato membro della predetta commissione in sostituzione del dott. Ezio Dibilio.

(11216)

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Lombardia.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1976, n. 3113, l'avv. Domenico Salvemini è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Lombardia in sostituzione dell'avv. Emilio Zecca.

(11217)

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Liguria.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1976, n. 3073, il sig. Arrigo Ausevini è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Liguria, in sostituzione del sig. Attilio Serra.

(11218)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di educazione fisica

Il dott. Bruno Mattioli, nato a Polinago (Modena) l'11 febbraio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica pareggiato di Bologna il 7 marzo 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto predetto.

(11220)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Pierina Zanchetta, nata a Treviso il 26 maggio 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Padova l'11 luglio 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11221)

Il dott. Alessandro Grasso, nato a Canelli (Asti) l'8 marzo 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Torino il 15 marzo 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11224)

La dott.ssa Silvia Taglietti, nata a Milano il 9 maggio 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano il 18 ottobre 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11222)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena (cattedra di farmacologia).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di farmacologia) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11266)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Milano (cattedra di chimica industriale - corso di laurea in chimica industriale).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di chimica industriale - corso di laurea in chimica industriale) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11267)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena (cattedra di patologia ostetrica e ginecologica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di patologia ostetrica e ginecologica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11270)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Parma (cattedra di matematica complementare).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di matematica complementare) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11269)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova (cattedra di storia greca e romana con esercitazioni di epigrafia romana).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di storia greca e romana con esercitazioni di epigrafia romana) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11268)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 200

Corso dei cambi del 18 ottobre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	870,05	870,05	880,70	870,05	870 —	870,05	869,95	870,05	870,05	870,05
Dollaro canadese	894,30	894,30	895 —	894,30	894,20	894,25	895,50	894,30	894,30	894,30
Franco svizzero	354,50	354,50	361,50	354,50	354,45	354,50	354,65	354,50	354,50	354,50
Corona danese	145,20	145,20	148 —	145,20	145,20	145,20	145,25	145,20	145,20	145,10
Corona norvegese	162,33	162,33	165 —	162,33	162,30	162,30	162,60	162,33	162,33	162,30
Corona svedese	203,20	203,20	206 —	203,20	203,15	203,20	203,50	203,20	203,20	203,20
Fiorino olandese	339,50	339,50	346 —	339,50	339,35	339,40	339,80	339,50	339,50	339,50
Franco belga	22,27	22,27	23,60	22,27	23,25	23,28	23,45	22,27	22,27	23,25
Franco francese	173,35	173,35	181 —	173,35	173,37	173,30	174,25	173,35	173,35	173,35
Lira sterlina	1439,75	1439,75	1455 —	1439,75	1439,80	1439,70	1440,95	1439,75	1439,75	1439,75
Marco germanico	356,30	356,30	360 —	356,30	356,25	356,30	357,25	356,30	356,30	356,30
Scellino austriaco	50,25	50,25	50,70	50,25	50,45	50,20	50,50	50,25	50,25	50,25
Escudo portoghese	27,87	27,87	27,70	27,87	28 —	27,87	28 —	27,87	27,87	27,85
Peseta spagnola	12,80	12,80	13,28	12,80	13,10	12,80	13,10	12,80	12,80	12,80
Yen giapponese	2,987	2,987	3,05	2,987	3 —	2,98	3 —	2,987	2,987	2,98

Media dei titoli del 18 ottobre 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	89,150
Redimibile 3,50 % 1934	100,250
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,925
» 5 % (Ricostruzione)	93,525
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,200
» 5 % (Città di Trieste)	90,400
» 5 % (Beni esteri)	89,950
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,275
» 5,50 % » » 1968-83	77,175
» 5,50 % » » 1969-84	78,275
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79 —
» 6 % » » 1972-87	77,300
» 9 % » » 1975-90	87,500
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,850
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,700
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,050
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,575
» poliennali 7 % 1978	89,300
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,075
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,850
» » 9 % 1980	88,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 ottobre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	870 —
Dollaro canadese	894,90
Franco svizzero	354,575
Corona danese	145,225
Corona norvegese	162,465
Corona svedese	203,35
Fiorino olandese	339,65
Franco belga	23,36
Franco francese	173,80
Lira sterlina	1440,35
Marco germanico	356,775
Scellino austriaco	50,375
Escudo portoghese	27,935
Peseta spagnola	12,95
Yen giapponese	2,993

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % s.s. Ferrovie dello Stato; 5 % s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676; 5 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 5,50 % s.s. Ferrovie dello Stato; 6 % garantite dallo Stato s.s. diciottennale; 6 % s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676; 6 % s.s. Decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121; 6 % s.s. Legge 27 ottobre 1965, n. 1200; 6 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6 % garantite dallo Stato serie speciale A; 6 % garantite dallo Stato serie speciale B; 6 % garantite dallo Stato serie speciale C; 7 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 7 % garantite dallo Stato serie speciale B.

Si notifica che il giorno 10 novembre 1976 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1977:

1) 5 % s.s. Ferrovie dello Stato:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
N. 3.350 titoli di L. 50.000
» 1.570 titoli di » 250.000
» 5.170 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.145.000.000;

Emissione 1961:

Estrazione a sorte di:
N. 2.520 titoli di L. 50.000
» 1.096 titoli di » 250.000
» 3.992 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.396.000.000.

2) 5 % s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
N. 115 titoli di L. 50.000
» 115 titoli di » 250.000
» 247 titoli di » 500.000
» 1.040 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.198.000.000.

3) 5 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura:

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
N. 1.195 titoli di L. 50.000
» 1.219 titoli di » 250.000
» 1.687 titoli di » 500.000
» 5.632 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.840.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
N. 68 titoli di L. 250.000
» 58 titoli di » 500.000
» 6.623 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.669.000.000.

4) 5,50 % s.s. Ferrovie dello Stato:

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
N. 1.344 titoli di L. 12.500
» 3.804 titoli di » 50.000
» 2.148 titoli di » 250.000
» 7.068 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.278.000.000.

5) 6 % garantite dallo Stato s.s. diciottennale:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
N. 13 titoli di L. 50.000
» 10 titoli di » 250.000
» 115 titoli di » 500.000
» 60 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 120.650.000.

6) 6 % s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676:

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
N. 210 titoli di L. 50.000
» 302 titoli di » 250.000
» 312 titoli di » 500.000
» 779 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.021.000.000.

7) 6 % s.s. Decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
N. 201 titoli di L. 1.000.000
» 31 titoli di » 5.000.000
» 11 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 466.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
N. 1.989 titoli di L. 50.000
» 777 titoli di » 250.000
» 967 titoli di » 500.000
» 2.319 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.096.200.000.

8) 6 % s.s. Legge 27 ottobre 1965, n. 1200:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
N. 1 titolo di L. 50.000
» 98 titoli di » 500.000
» 64 titoli di » 1.000.000
» 15 titoli di » 5.000.000
» 7 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 258.050.000.

9) 6 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
N. 5.090 titoli di L. 50.000
» 1.268 titoli di » 250.000
» 1.813 titoli di » 500.000
» 3.754 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.232.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
N. 2.575 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.575.000.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
N. 1.894 titoli di L. 50.000
» 768 titoli di » 250.000
» 1.432 titoli di » 500.000
» 4.010 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.012.700.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
N. 562 titoli di L. 250.000
» 1.155 titoli di » 500.000
» 2.868 titoli di » 1.000.000
» 436 titoli di » 5.000.000
» 141 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.176.000.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

N. 1.198 titoli di L. 50.000
» 1.177 titoli di » 100.000
» 1.036 titoli di » 250.000
» 1.767 titoli di » 500 000
» 7.007 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.327.100.000.

10) 6 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE *A*:

Emissione 1965:

Estrazione a sorte di:

N. 2.040 titoli di L. 50.000
» 1.149 titoli di » 250.000
» 1.408 titoli di » 500.000
» 1.991 titoli di » 1.000.000
» 10 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.134.250.000.

11) 6 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE *B*:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

N. 44 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 100.000
» 29 titoli di » 500.000
» 22 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 45.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

N. 7 titoli di L. 50.000
» 5 titoli di » 250.000
» 28 titoli di » 500.000
» 21 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 36.600.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

N. 4 titoli di L. 500.000
» 11 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 13.000.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

N. 5 titoli di L. 50.000
» 4 titoli di » 250.000
» 6 titoli di » 500.000
» 39 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 43.250.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

N. 5 titoli di L. 50.000
» 5 titoli di » 250.000
» 10 titoli di » 500.000
» 29 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 35.500.000.

12) 6 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE *C*:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

N. 23 titoli di L. 50.000
» 23 titoli di » 250.000
» 23 titoli di » 500.000
» 43 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 61.400.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

N. 593 titoli di L. 50.000
» 188 titoli di » 250.000
» 395 titoli di » 500.000
» 558 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 832.150.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

N. 315 titoli di L. 50.000
» 31 titoli di » 250.000
» 451 titoli di » 500.000
» 552 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 801.000.000.

13) 7 % S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione prima - 1ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 12 serie di L. 100.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.200.000.000.

14) 7 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE *B*:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

N. 8 titoli di L. 50.000
» 6 titoli di » 250.000
» 12 titoli di » 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 15.900.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

N. 1 titolo di L 50.000
» 137 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 137.050.000.

Totale generale L. 64.165.800.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(11371)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Villa di Serio

Con deliberazione della giunta regionale 20 luglio 1976, n. 4735, resa esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le varianti numeri 1, 2, 3, 4 al piano regolatore generale del comune di Villa di Serio (Bergamo), adottate con deliberazione del consiglio comunale 24 aprile 1975, n. 36.

Con la stessa deliberazione è stato deciso sulle osservazioni presentate al piano regolatore generale e di cui alla delibera consiliare 17 ottobre 1975, n. 64.

(11122)

Approvazione del piano di zona del comune di Roncadelle

Con deliberazione della giunta regionale 13 luglio 1976, n. 4591, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Roncadelle (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(11123)

Approvazione del piano per gli insediamenti produttivi del comune di Alfianello

Con decreto del presidente della giunta regionale 16 luglio 1976, n. 110, reso esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il piano per gli insediamenti produttivi del comune di Alfianello (Brescia), adottato con delibera consiliare 19 aprile 1975, n. 6.

(11126)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso la stazione astronomica-geodetica di Carloforte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1975, registro n. 19, foglio n. 391, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso la stazione astronomica-geodetica di Carloforte;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1975, registro n. 109, foglio n. 276, con il quale è stato dichiarato vincitore un candidato;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 9, foglio n. 156, con il quale è stata determinata la consistenza organica al 1° gennaio 1975 dei ruoli delle carriere scientifiche e tecniche degli osservatori astronomici;

Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico della carriera di concetto della stazione astronomica-geodetica di Carloforte, sono disponibili per concorso pubblico due posti di tecnico coadiutore in prova (parametro 160);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova (parametro 160) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso la stazione astronomica-geodetica di Carloforte.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40° ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dallo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purché siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame. Sarà data ai candidati comunicazione personale.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio ed una prova orale, intese ad accertare *la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato B.*

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti a presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale, i relativi documenti, *in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti* disposizioni fiscali.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo *a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo* ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* devono essere *in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti* riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a)* ed *f)* del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1976
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 299

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

.. sottoscritt. . . . . (*a*), nat. . a . . (provincia di . . . .) il . . .
chiede di essere ammess. . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova (parametro 160), carriera di concetto, con assegnazione alla stazione astronomica-geodetica di Carloforte, concorso indetto con decreto ministeriale 29 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1976, registro n. 73 Istruzione, foglio n. 299, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 21 ottobre 1976.

A tal fine . . sottoscritt. . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt. . nelle liste lettorali del comune di (*b*) . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . .;

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stat. . destituit. . o dispensat. . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat. . dichiarat. . decadut. . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) . . . .

sottoscritt . dichiara, altresì, di essere residente nel comune di . . . . . . (provincia di . . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*): . . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt . . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito: . . . .

Data, ...

Firma (*h*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Conoscenza di elettronica e di radiotecnica con particolare riguardo ai problemi ed alla strumentazione impiegata nella metrologia del tempo astronomico e fisico, nella automazione e nelle tecniche digitali.

Conoscenza dei problemi tecnici riguardanti l'organizzazione dell'osservatorio, con particolare riguardo a problemi di carattere generale ed al livello strumentale (tecnologia degli strumenti astronomici ed in particolare di quelli astrometrici).

(11239)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quarantotto posti di revisore in prova nel ruolo del personale amministrativo delle carriere dell'esercizio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte II, pubblicato il 16 settembre 1976, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è pubblicato il decreto ministeriale 28 luglio 1976, n. 00/57765, registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1976, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 247, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati revisori in prova i vincitori del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale 14 giugno 1976, n. 00/33322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 14 luglio 1975.

(11182)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a trenta posti di consigliere in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - supplemento straordinario n. 4, dell'8 ottobre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 settembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1976, registro n. 10 Industria, foglio n. 133, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a trenta posti di consigliere in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 24 maggio 1974.

(11339)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 15 in data 3 gennaio 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Bergamo al 30 novembre 1971;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 93/Sanità del 22 febbraio 1974 e successivamente modificata con decreto prot. n. 354 del 9 gennaio 1976;

Vista la graduatoria dei candidati risultati idonei, formulata dalla citata commissione;

Riscontrata la regolarità degli atti relativi alle operazioni del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visti i propri decreti n. 1383 in data 11 settembre 1975 e n. 529 in data 22 marzo 1976 relativi alla delega ai dirigenti degli uffici dei medici provinciali della regione Lombardia per la firma di atti di competenza del presidente della giunta regionale;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Baraldi Walter	punti	72,242
2. Personeni Romeo	»	62,170
3. Rossi Aurelio	»	62,090
4. Azzolini Angiolino	»	60,428
5. Gilardoni Onorato	»	60,179
6. Gatti Giorgio	»	59,140
7. Minuscoli Giancarlo	»	58,880
8. Schiattareggia Sebastiano	»	57,814
9. Moioli Italo Aldo	»	57,548
10. Mazzoleni Vincenzo	»	57,354
11. Riva Guido	»	56,926
12. Staffiere Rocco	»	56,850
13. Biondi Angelo	»	56,277
14. Camozzi Mario	»	54,025
15. Riccardi Luciano	»	53,000
16. Repetti Carlo	»	52,053
17. Bonomi Giambartolo	»	50,934
18. Berra Luigi	»	50,742
19. De Meo Michele	»	49,117
20. Rodighiero Giovanni	»	47,629
21. Cressoni Eugenio	»	46,425
22. Codara Antonio	»	45,025

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, esposto all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Bergamo, addì 13 settembre 1976

p. Il presidente
Il dirigente l'ufficio del medico provinciale: MELONI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 444/Sanità/BG del 13 settembre 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Bergamo al 30 novembre 1971;

Ritenuta la necessità di provvedere alla dichiarazione dei candidati vincitori per ciascun posto messo a concorso e alla assegnazione delle sedi vacanti;

Viste le istanze dei candidati idonei, da cui risultano le indicazioni delle sedi di preferenza dei posti messi a concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visti i propri decreti n. 1383 in data 11 settembre 1975 e n. 529 in data 22 marzo 1976 relativi alla delega ai dirigenti degli uffici dei medici provinciali della regione Lombardia per la firma di atti di competenza del presidente della giunta regionale;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse, per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

Baraldi Walter: Alzano Lombardo (condotta unica);
Personeni Romeo: Ponte S. Pietro (condotta unica);
Azzolini Angiolino: Calolziocorte-Vercurago;
Ghilardoni Onorato: Sedrina-Ubiale Clanezzo;
Gatti Giorgio: Verdello-Verdellino-Levate;
Minuscoli Giancarlo: Albino (2ª condotta);
Schiattareggia Sebastiano: Leffe-Peia;
Moioli Italo Aldo: (condotta unica); Ardesio;
Mazzoleni Vincenzo: Serina-Cornalba;
Riva Guido: Piazza Brembana-Lenna-Moio dé Calvi-Roncobello-Valnegra;
Staffiere Rocco: Pontida (condotta unica);
Biondi Angelo: Adrara S. Martino-Adrara S. Rocco-Viadanica;
Camozzi Mario: Berbenno-Blello;
Riccardi Luciano: Vertova-Colzate;
Repetti Carlo: Gandino (condotta unica);
Bonomi Giambartolo: Oltre il Colle (condotta unica);
De Meo Michele: Vigolo-Parzanica;
Rodighiero Giovanni: Carenno-Sopracornola di Calolziocorte;
Cressoni Eugenio: Cortenuova (condotta unica);
Codara Antonio: Taleggio-Vedeseta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, esposto all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Bergamo, addì 13 settembre 1976

p. Il presidente
Il dirigente l'ufficio del medico provinciale: MELONI

(11341)

Stralcio di due condotte ostetriche vacanti nella provincia di Brescia

Si rende noto che il presidente della giunta regionale con decreto 8 aprile 1976, n. 281/Sanità, ha disposto lo stralcio delle condotte di Treviso Bresciano e di Brandico-Longhena da quelle messe a concorso.

(11373)

REGIONE LIGURIA

Concorso riservato per il conferimento di una sede farmaceutica vacante nel comune di Sanremo

E' indetto concorso riservato, per soli titoli, per l'apertura, nel quartiere « Polo Nord » di Sanremo (Imperia), di una farmacia succursale, per un periodo limitato dell'anno che verrà determinato nel decreto di autorizzazione, sentita l'azienda di soggiorno e turismo di Sanremo.

Detta autorizzazione, inoltre, avrà valore sino all'espletamento del concorso per la copertura della nuova farmacia in pianta organica.

Al concorso possono partecipare soltanto i titolari delle farmacie regolarmente in esercizio nel comune di Sanremo.

Le domande di ammissione al concorso, compilate in carta legale, dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Imperia, via Nizza, 4, entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia.

(11340)

OSPEDALE DI MORTARA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di broncopneumotisiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di broncopneumotisiologia presso l'ospedale « Asilo Vittoria ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mortara (Pavia).

(11346)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di medicina del lavoro;
un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 18 del 25 ottobre 1976 per il posto di primario e alle ore 12 dell'11 novembre 1976 per il posto di assistente.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tortona (Alessandria).

(11386)

OSPEDALE DI VIGNOLA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vignola (Modena).

(11361)

OSPEDALE DI LENTINI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Lentini (Siracusa).

(11352)

CIVICO OSPEDALE DI CASALPUSTERLENGO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Casalpusterlengo (Milano).

(11375)

OSPEDALE DI GORGONZOLA E MELZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di medicina generale;
tre posti di assistente di chirurgia generale;
due posti di assistente di pediatria;
due posti di assistente del laboratorio di analisi;
due posti di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 16 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Melzo (Milano).

(11377)

OSPEDALE CIVILE DI MORBEGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ostetricia e ginecologia;
un posto di primario e un posto di assistente di chirurgia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di pediatria;
due posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Morbegno (Sondrio).

(11354)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI BORGOMANERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgomanero (Novara).

(11284)

OSPEDALE « C. ONDOLI » DI ANGERA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto e un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 16 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Angera (Varese).

(11349)

OSPEDALE « A. CARDARELLI » DI CAMPOBASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario chirurgo;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi cliniche;

un posto di assistente del servizio di cardiologia con unità coronarica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Campobasso.

(11345)

OSPEDALE CIVILE INFERMI DI VIGEVANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente anestesista-rianimatore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Vigevano (Pavia).

(11356)

OSPEDALE « LUINI CONFALONIERI » DI LUINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Luino (Varese).

(11362)

OSPEDALE CIVILE « MONTECCHI » DI SUZZARA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di assistente di anestesia;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Suzzara (Mantova).

(11376)

OSPEDALE DI MONFALCONE

Concorso a due posti di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ufficio concorsi) dell'ente in Monfalcone (Gorizia).

(11355)

OSPEDALE CIVILE « S. PELLEGRINO » DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 16 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Castiglione delle Stiviere (Mantova).

(11347)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI CUNEO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(11348)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BENTIVOGLIO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bentivoglio (Bologna).

(11359)

OSPEDALE TISIOPNEUMOLOGICO DI LUCCA-CARIGNANO

Concorso ad un posto di assistente medico addetto alla prima divisione di tisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto alla prima divisione di tisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lucca-Carignano.

(11344)

OSPEDALE « S. VITO E S. SPIRITO » DI ALCAMO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alcamo (Trapani).

(11353)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso ad un posto di assistente dei servizi di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente dei servizi di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Grosseto

(11358)

OSPEDALE DI MERANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Merano (Bolzano).

(11363)

OSPEDALE DI SARONNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di primario e un posto di assistente del servizio di immunoematologia e trasfusionale;

un posto di aiuto della divisione di oculistica;

un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente pediatra;

un posto di assistente della divisione di medicina II;

due posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso;

un posto di assistente del servizio di anatomia e istologia patologica;

un posto di assistente del servizio di medicina nucleare, con precaria annessa attività di radioterapia;

due posti di assistente ostetrico-ginecologo;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Saronno (Varese).

(11350)

OSPEDALE DEI BAMBINI «UMBERTO I» DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di neuropsichiatria infantile;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente di chirurgia pediatrica;

un posto di assistente del laboratorio di analisi e ricerche cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Brescia.

(11435)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi e ricerche cliniche;

un posto di aiuto e due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Brescia.

(11374)

OSPEDALE CIVILE DI VOLTA MANTOVANA

Concorso ad un posto di primario di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubbica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Volta Mantovana (Mantova).

Nell'esame delle domande presentate questa amministrazione dovrà tener conto dei benefici derivanti ai candidati in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

(11287)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale (concorso riservato);

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia (concorso pubblico).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Volta Mantovana (Mantova).

(11436)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE «E. E S. MACCHI» DI VARESE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, due posti di aiuto e sei posti di assistente di cardiochirurgia;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto e sette posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e due posti di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di medicina generale;

tre posti di assistente di urologia;

tre posti di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di radioterapia;

un posto di assistente di pronto soccorso ed accettazione;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di odontoiatria e stomatologia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di neurochirurgia;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente di istologia ed anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Varese.

(11351)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1976, n. **45.**

Finanziamenti regionali alle province, ai comuni ed ai loro consorzi, agli organismi comprensoriali per l'attuazione di programmi d'intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 9 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PROGRAMMAZIONE COMUNALE E PROVINCIALE

Art. 1.

Programmi triennali di intervento

A carico del bilancio regionale sono concessi ai comuni ed alle province — per la realizzazione, il riattamento, il completamento e l'ampliamento di opere pubbliche di loro interesse — finanziamenti annui nelle misure stabilite dai successivi articoli 5, 6 e 7.

Gli interventi sono attuati mediante distinti programmi triennali, da approvarsi dai competenti consigli comunali e provinciali entro il secondo trimestre di ciascun triennio a decorrere dall'anno 1976.

I comuni e le povince promuovono, attraverso una ampia consultazione delle più rappresentative organizzazioni e categorie sociali, la diretta partecipazione delle comunità locali all'individuazione delle scelte di base dei programmi triennali di rispettiva competenza.

L'attività promozionale di cui al precedente comma non è soggetta ad alcun sindacato da parte dell'organo regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

Art. 2.

Finalità e contenuti dei programmi triennali

Oltre all'obiettivo di un graduale soddisfacimento, secondo coordinate scelte prioritarie, dei più urgenti ed importanti fabbisogni collettivi di interesse generale, i programmi di cui al precedente art. 1 debbono perseguire la finalità di introdurre nell'intero ambito residenziale di competenza, con riguardo anche alle necessità dei nuclei abitativi decentrati, maggiore equilibrio nella distribuzione e nel godimento delle infrastrutture pubbliche e dei servizi sociali.

Nel quadro dell'obiettivo e delle finalità sopraindicati, l'amministrazione regionale ha la facoltà di dettare agli enti criteri di massima per l'elaborazione dei programmi comunali e provinciali relativi ai trienni successivi al primo, intesi a rendere coerenti i programmi stessi con le linee generali della programmazione economica regionale. Detti criteri, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione sarda non meno di sei mesi prima della scadenza del precedente triennio, sono approvati con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della medesima giunta, su proposta congiunta degli assessori ai lavori pubblici ed al bilancio e programmazione, sentiti il comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, il comitato di cui all'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, e la commissione consiliare competente in materia di lavori pubblici.

Unitamente all'esatta indicazione dei singoli interventi da realizzare nel corso del triennio ed alla specificazione dei relativi costi presunti e dei tempi di esecuzione, i programmi conterranno anche la previsione di massima degli interventi suscettibili di attuazione nel triennio successivo.

Art. 3.

Proroghe, varianti e coerenza dei programmi con gli indirizzi e gli obiettivi di legge

A domanda dell'ente interessato, l'assessore regionale ai lavori pubblici può disporre, per comprovanti motivi e per un periodo comunque non superiore a sei mesi, la proroga dei termini stabiliti dal precedente art. 1 per la approvazione dei programmi triennali.

I programmi possono essere variati nel corso del triennio di competenza con motivata deliberazione dei competenti organi consiliari.

Ai fini della loro successiva sottoposizione al sindacato di legittimità del competente organo regionale di controllo sugli atti degli enti locali, le deliberazioni consiliari di approvazione dei programmi e di variazione dei medesimi sono assoggettate ad un preventivo giudizio non vincolante di coerenza con gli obiettivi di cui al primo comma del precedente art. 2, nonchè con le previsioni dei piani comprensoriali di sviluppo.

Tale giudizio è espresso dagli organi collegiali esecutivi degli organismi comprensoriali previsti dalla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento delle deliberazioni consiliari di approvazione dei programmi, decorso il quale il giudizio medesimo si dà per espresso favorevolmente. Le deliberazioni consiliari di approvazione dei programmi debbono essere inviate agli organi collegiali esecutivi degli organismi comprensoriali previsti dalla legge 1° agosto 1975, n. 33, entro quindici giorni dalla loro adozione.

In caso di motivato giudizio negativo, le deliberazioni si intendono decadute ove non confermate dal consiglio provinciale o comunale a maggioranza dei consiglieri in carica.

Sino all'attivazione degli organismi comprensoriali, il giudizio di coerenza con gli obiettivi stabiliti dal primo comma del succitato art. 2 è espresso, negli stessi termini di cui al precedente quarto comma, dall'assessorato regionale ai lavori pubblici, sentito il comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, per le deliberazioni delle amministrazioni provinciali, dei comuni capoluoghi di provincia e per i comuni con popolazione residente superiore a 10.000 unità; dagli uffici periferici dello stesso assessorato per le deliberazioni dei restanti comuni.

Prima di essere poste in attuazione ed a pena di decadenza, le deliberazioni esecutive riguardanti l'approvazione dei programmi e delle loro varianti sono trasmesse in copia all'assessorato regionale ai lavori pubblici a cura dell'ente locale interessato.

Art. 4.

Anticipazioni attuative dei programmi o di stralci di essi

Agli enti locali è data la facoltà di provvedere alla attuazione dei programmi in tempi inferiori al triennio, semprechè ai competenti pagamenti possano far luogo, in ottemperanza al disposto del secondo comma dell'art. 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con copertura a carico dei fondi annuali resi disponibili a loro favore, nel corso dell'esercizio di competenza o di quelli ad esso precedenti, in applicazione degli articoli 5, 6 e 7 della presente legge.

L'anticipata attuazione dei programmi triennali o di parti di essi è altresì ammissibile quando venga autorizzata dallo assessore regionale ai lavori pubblici, compatibilmente con la situazione e le esigenze di cassa del conto corrente bancario istituito a sensi del successivo art. 26, con carico delle più concentrate esigenze di pagamento sulle globali dotazioni del conto corrente medesimo.

In difetto delle predette condizioni di compatibilità ed agli stessi fini di anticipata realizzazione dei programmi di loro competenza, gli enti locali possono richiedere all'assessorato ai lavori pubblici sulla scorta dei deliberati consiliari conseguenti all'applicazione dell'ultimo comma del presente articolo, di contrarre con istituti abilitati all'esercizio del credito mutui di durata non superiore a mesi 18, autorizzando lo stesso assessorato a provvedere al pagamento delle spese di contrazione e di ammortamento dei mutui medesimi con utilizzo delle quote di finanziamento, o delle necessarie parti di esse, loro spettanti ai sensi dei successivi articoli 5, 6 e 7. Il ricavo dei mutui è accreditato al competente conto corrente bancario di cui all'art. 26 della presente legge ed è reso disponibile a favore degli enti locali interessati in conformità di quanto previsto dallo stesso articolo.

La necessità dell'anticipazione attuativa dei programmi triennali o di stralci di essi deve essere formalmente motivata in sede di approvazione o di modifica dei programmi medesimi.

Art. 5.

Misura annuale dei finanziamenti a favore dei comuni

La misura base dei finanziamenti annuali a favore dei comuni è così determinata:

a) comuni con popolazione sino a 1000 abitanti: lire 15.000.000;

b) comuni con popolazione da 1001 a 12.000 abitanti: lire 9.600.000, con l'integrazione di L. 5400 per abitante residente;

c) comuni con popolazione da 12.001 a 50.000 abitanti: L. 6000 per abitante residente;

d) comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti: L. 5500 per abitante residente.

Dette misure annuali di finanziamento sono aumentate di sei dodicesimi per l'anno 1977 e di sette dodicesimi per gli anni successivi.

Agli effetti del presente articolo si fa riferimento:

1) per il primo triennio 1976-78, al dato della popolazione di ciascun comune rispettivamente residente al 31 dicembre 1974, secondo le risultanze delle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica;

2) per i trienni successivi, l'aggiornamento con cadenza periodica triennale del predetto dato al 31 dicembre 1974, sulla stessa base delle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica.

Per i comuni istituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, nonchè per quelli dai quali essi hanno avuto origine, il dato della popolazione valido agli effetti della determinazione delle sovvenzioni annue è quello risultante alla data dell'istituzione. All'aggiornamento triennale di tale dato demografico viene provveduto contestualmente a quello di cui al punto 2) del comma precedente.

Per i nuovi comuni l'assegnazione delle sovvenzioni avrà luogo dall'anno successivo a quello dell'istituzione.

L'ammontare complessivo di finanziamento annualmente dovuto a ciascun comune in applicazione congiunta del presente articolo e del successivo art. 6 è arrotondato per difetto al valore dei multipli di L. 50.000.

In eventuale deroga a quanto stabilito dai precedenti commi, a partire dal secondo triennio di applicazione della presente legge, le quote di finanziamento annuale a favore dei comuni possono essere comunque variate, anche in aumento, in funzione dell'obiettivo programmatico di una più equilibrata dotazione territoriale delle principali infrastrutture pubbliche. Alla differente determinazione delle predette misure annuali di finanziamento viene in tal caso provveduto, negli stessi modi e forme stabiliti dal secondo comma del precedente art. 2, sulla scorta di criteri e parametri oggettivi e di un accurato inventario degli effettivi fabbisogni locali.

La copertura dell'eventuale maggiore spesa conseguente alla applicazione del precedente comma viene disposta con prelievo delle occorrenti sommè dagli stanziamenti previsti a carico del bilancio regionale, per il corrispondente triennio, per la attuazione degli interventi di cui al capo II della presente legge.

Art. 6.

Integrazioni di finanziamento per i comuni articolati in frazioni, borgate ed altri nuclei abitativi stabili

Al fine di consentire più ampie possibilità di intervento a favore degli agglomerati residenziali decentrati rispetto ai centri urbani principali, ai comuni articolati in frazioni, borgate, case sparse od altri stabili nuclei abitativi secondari è assegnato un ulteriore finanziamento aggiuntivo annuale di L. 7000 per ciascun abitante decentrato, semprechè la consistenza demografica stabile di tali minori entità residenziali non risulti complessivamente inferiore a 50 unità.

L'importo complessivo di detti finanziamenti è maggiorato di una somma pari al prodotto di un quinto dell'importo medesimo per il numero degli agglomerati abitativi secondari con popolazione stabile non inferiore a 50 abitanti censiti come « centri abitati » e « nuclei abitati » nella rilevazione dell'Istituto centrale di statistica del 1971, con esclusione del « centro abitato » principale comprendente la casa comunale.

Ai comuni di La Maddalena e Carloforte, in considerazione della loro insularità, è attribuito, in aggiunta, un ulteriore finanziamento annuale di L. 10.000.000.

L'individuazione degli agglomerati residenziali decentrati, la specificazione della loro consistenza demografica nonchè il numero dei « centri abitati » e dei « nuclei abitati » da assumere come parametro di maggiorazione del finanziamento aggiuntivo di 7000 lire per abitante, sono stabiliti nella apposita tabella allegata alla presente legge, con diretto riferimento ai dati del citato censimento dell'Istituto centrale di statistica.

Ai fini delle integrazioni finanziarie del presente articolo, che non potranno essere comunque inferiori alla somma arrotondata di L. 500.000 per ciascun comune interessato, sono altresì presi in considerazione gli ulteriori agglomerati abitativi secondari precisati nella colonna 4 dell'allegata tabella, direttamente segnalati dai comuni all'amministrazione regionale, ad integrazione dei dati della suindicata rilevazione dell'Istituto centrale di statistica, unitamente al numero dei relativi abitanti.

Art. 7.

Misura annuale dei finanziamenti a favore delle amministrazioni provinciali

Le assegnazioni annuali di fondi a favore di ciascuna provincia isolana sono così determinate:

per l'anno 1976 nella misura di L. 1.000.000.000;

per gli anni successivi in L. 1.500.000.000.

Alla provincia di Oristano è assegnata, in considerazione della sua recente istituzione e dei conseguenti maggiori fabbisogni di infrastrutture e servizi, una sovvenzione aggiuntiva di L. 1.000.000.000 per l'anno 1977.

A partire dal secondo triennio di applicazione della presente legge, nei riguardi delle suindicate assegnazioni annuali di fondi sono applicabili le stesse possibilità di deroga previste per i finanziamenti ai comuni dell'ottavo ed ultimo comma del precedente art. 5.

Art. 8.

Destinazioni di utilizzo dei finanziamenti

Nell'ambito delle finalità di carattere generale precisate nel precedente art. 1, i finanziamenti di cui ai precedenti articoli sono altresì utilizzati:

a) per le spese relative all'acquisizione delle aree;

b) per le spese di progettazione, direzione e collaudo dei lavori;

c) per il pagamento degli interessi passivi sui mutui eventualmente autorizzati per l'anticipazione attuativa dei programmi triennali o di stralci di essi;

d) per sopperire ai maggiori costi di esecuzione di opere pubbliche già assistite dal finanziamento dello Stato, della Regione, di altri enti;

e) per il finanziamento dello studio e della formazione di strumenti urbanistici, anche consortili, ivi compresi i piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni;

f) per l'acquisto degli arredamenti e delle attrezzature necessarie per rendere le opere pienamente funzionali;

g) per l'esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;

h) per la realizzazione o l'acquisto di impianti ed attrezzature destinati all'esercizio di pubblici servizi, salva l'esclusione di quelli di trasporto diposta dall'art. 11 della legge regionale 2 settembre 1975, n. 47.

Nei programmi triennali sarà prevista la prioritaria utilizzazione dei finanziamenti regionali per far fronte ad eventuali oneri pregressi connessi all'attuazione dei programmi immediatamente precedenti, ivi compresi quelli quinquennali approvati in applicazione delle leggi regionali 4 giugno 1971, n. 9, e 24 agosto 1971, n. 23, nonchè quelli di cui ai programmi della legge regionale 4 luglio 1973, n. 15.

La programmazione di utilizzo dei finanziamenti destinati alle province sarà preminentemente indirizzata al miglioramento dell'assetto viario provinciale, con particolare riguardo sia alla sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade classificate o classificabili come provinciali, sia alla realizzazione e manutenzione di strade di interesse intercomunale.

Art. 9.

Utilizzo dei finanziamenti di programmazione comunale e provinciale da parte degli organismi comprensoriali delle comunità montane e dei consorzi di enti locali.

Ai comuni ed alle province è consentito di delegare alle comunità montane ed agli organismi comprensoriali istituiti ai sensi della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, con carico dei conseguenti oneri alle dotazioni finanziarie disposte dalla presente legge in favore delle province e dei comuni medesimi, la programmazione e la attuazione di progetti organici di opere pubbliche ovvero singole, diretti al soddisfacimento di esigenze di scala sovracomunale.

All'utilizzazione dei finanziamenti contributivi messi a disposizione dei predetti enti dai comuni e dalle province viene in tal caso provveduto a diretta cura dei legali rappresentanti delle comunità montane e degli organismi comprensoriali, nei termini e con le stesse procedure di cui all'art. 26 della presente legge.

Analogamente viene provveduto dai legali rappresentanti dei competenti organi consortili, quando per la programmazione e l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge i comuni e le province decidano di costituirsi in consorzio ai sensi del vigente testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 10.

Fondo programmatico di riserva

Una quota delle assegnazioni regionali annuali di fondi, non inferiore al 15 per cento, sarà accantonata nei competenti programmi triennali, fintanto che ne sussista l'esigenza, per far fronte agli eventuali maggiori fabbisogni di spesa conseguenti all'aggiudicazione dei lavori mediante gare con offerte in aumento, alla revisione dei prezzi contrattuali, ai maggiori compensi per riserve, ed ai maggiori costi delle aree.

Capo II

PROGRAMMAZIONE REGIONALE E COMPRENSORIALE

Art. 11.

Interventi ammissibili

L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare sulla base di programmi triennali aventi rispettivamente riferimento ai periodi 1976-78 e successivi trienni, la realizzazione delle seguenti opere pubbliche di interesse locale:

1) edilizia scolastica;
2) sedi comunali;
3) cimiteri;
4) edifici di culto;
5) strade di collegamento delle frazioni, borgate e nuclei abitati decentrati con centri comunali capoluogo ovvero con la rete viaria statale o provinciale;
6) impianti di potabilizzazione;
7) impianti di depurazione fognaria;
8) impianti di incenerimento di rifiuti solidi;
9) altre opere ed impianti di interesse comprensoriale.

Gli interventi di cui al punto 2) sono limitati all'ampliamento di edifici manifestamente inadeguati ed al riattamento di quelli inidonei sotto il profilo funzionale ovvero presentanti rilevanti dissesti nelle strutture.

Per quanto attiene al punto 3), il finanziamento è subordinato alla comprovata insufficienza dei cimiteri esistenti ed è limitato alle sole opere di ampliamento dei medesimi. Ai fini dell'accertamento dell'insufficienza delle aree cimiteriali si tiene conto dei fabbisogni a tutto il 31 dicembre 1981.

Relativamente al punto 4), il finanziamento è ammesso, quando conveniente sotto il profilo tecnico ed economico, per il riattamento di chiese parrocchiali — ivi compresi i locali necessari ai servizi della parrocchia — chiuse al culto su formale ordinanza dei competenti organi statali o regionali.

E' tuttavia consentito di far gravare sui finanziamenti del presente articolo anche eventuali interventi di nuova costruzione di case comunali, di ambulatori, di cimiteri e di chiese parrocchiali, ivi comprese le pertinenze specificate nel comma precedente, semprechè ammissibili a finanziamento ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, e dei relativi criteri programmatici di attuazione.

Art. 12.

Contenuti e procedure di formazione dei programmi

I programmi triennali di cui al precedente articolo assumono a contenuto:

il primo la realizzazione delle opere di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5), dello stesso articolo;

i successivi, oltre agli eventuali fabbisogni di completamento del precedente programma, la realizzazione di impianti di potabilizzazione, di depurazione fognaria e di incenerimento di rifiuti solidi, nonchè di altre opere ed impianti di interesse comprensoriale.

Detti programmi sono elaborati:

a) per il primo triennio, nei termini di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, dall'assessorato ai lavori pubblici con collaborazione dell'assessorato al bilancio e programmazione, di concerto con il comitato di cui all'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, e sentita la commissione consiliare competente per i lavori pubblici, sulla scorta delle indicazioni delle amministrazioni locali interessate, previo accertamento dei fabbisogni e valutazione tecnico-economica delle soluzioni operative;

b) per i successivi programmi triennali, non oltre la scadenza del primo anno di ciascun triennio, dagli organismi comprensoriali istituiti in applicazione degli articoli 16 e 17 della citata legge regionale 1° agosto 1975, n. 33.

Nell'elaborazione dei programmi relativi agli interventi di cui ai punti 6), 7), 8) e 9) del precedente articolo si avrà particolare riguardo all'esigenza di funzionale dislocazione degli impianti sotto il profilo sia della salvaguardia dell'ambiente che della economicità di gestione, riservando i finanziamenti alle opere a carattere consortile e comprensoriale.

La misura dei finanziamenti annuali da rendere disponibili a favore di ciascun organismo comprensoriale per l'elaborazione dei programmi di cui al precedente comma verrà determinata per ciascun distinto triennio, sulla base delle disponibilità di fondi a tal fine previste dalla presente legge, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale e su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, sentito il comitato per la programmazione di cui all'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33.

Art. 13.

Approvazione dei programmi

I programmi triennali di cui al precedente art. 12 sono approvati:

il primo, con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima e su proposta dell'assessore ai lavori pubblici;

i successivi, dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale adottata ad iniziativa dell'assessore ai lavori pubblici, cui compete il coordinamento dei programmi medesimi.

Con l'indicazione esplicita dei criteri metodologici adottati, il programma dovrà contenere la specificazione delle singole opere da realizzare e della loro localizzazione, nonchè la previsione dei relativi costi e tempi di esecuzione.

La giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale, unitamente alla legge di bilancio, un rapporto sullo stato di attuazione dei programmi.

Capo III

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 14.

Interventi per i casi di danno da evento calamitoso

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni, alle province ed ai loro consorzi finanziamenti per la ricostruzione totale o parziale di impianti e beni immobili danneggiati da eventi calamitosi.

Agli effetti del precedente comma, detti finanziamenti regionali sono riservati:

alle opere ed impianti pubblici di proprietà dei succitati enti;

agli edifici di uso pubblico non di proprietà degli enti medesimi, sui quali però gravi l'onere della manutenzione anche straordinaria;

alle chiese ed alle case parrocchiali nonchè agli episcopi;

alle strade vicinali;

alle scuole materne ed agli edifici di assistenza e beneficenza.

L'evento ed il nesso di casualità debbono risultare da appositi accertamenti ad opera dei competenti organi tenici dello assessorato regionale ai lavori pubblici.

I finanziamenti, che possono estendersi all'intera spesa riconosciuta ammissibile, non possono superare l'importo di lire 30.000.000.

Art. 15.

Interventi di emergenza non dipendenti da evento calamitoso

Negli stessi limiti di importo di L. 30.000.000, i finanziamenti previsti dall'art. 14 possono essere altresì concessi per l'esecuzione di urgenti ed indispensabili lavori di ripristino di opere pubbliche locali non conseguenti ad eventi calamitosi, quando il mancato o tardivo intervento possa essere di pregiudizio alla pubblica incolumità e semprechè l'ente locale interessato risulti impossibilitato a provvedervi a sue spese.

In tal caso, il finanziamento è subordinato al rilascio da parte dell'ente locale medesimo di formale attestazione circa la propria impossibilità a provvedervi per indisponibilità di mezzi finanziari; tale attestazione deve essere convalidata dal presidente dell'organo di controllo sugli atti degli enti locali, competente per territorio.

Art. 16.
Procedure di concessione dei finanziamenti

La concessione dei finanziamenti di cui agli articoli 14 e 15 è disposta, a domanda dell'ente interessato e su conforme deliberazione della giunta regionale, con decreto dell'assessore ai lavori pubblici, sulla scorta della relazione di sopralluogo del funzionario dell'assessorato ai lavori pubblici e del progetto esecutivo dei lavori da eseguire, approvato a termini delle disposizioni vigenti.

In caso di particolare urgenza e di notorietà dell'evento il finanziamento può essere concesso su diretta iniziativa dello stesso assessore, sulla sola scorta della relazione di sopralluogo del funzionario assessoriale. Del finanziamento concesso è data notizia alla giunta regionale nella sua prima riunione.

Capo IV
GESTIONE CONSORTILE DI PUBBLICI SERVIZI

Art. 17.
Contributi di esercizio

Al fine di favorire l'assunzione da parte dei comuni e delle province di pubblici servizi di scala sovracomunale, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi di esercizio a consorzi di enti locali istituiti o da istituirsi per la gestione di acquedotti, di fognature, dei rispettivi impianti di potabilizzazione e di depurazione, di impianti di smaltimento di rifiuti solidi, nonchè di altre eventuali opere ed impianti pubblici da stabilirsi col regolamento di cui al successivo art. 18.

I contributi sono utilizzati per il miglioramento delle condizioni di utenza e di gestione dei pubblici servizi, sulla base di apposita relazione-programma da allegare alla domanda di concessione.

Art. 18.
Criteri e modalità di concessione dei contributi Regolamento di esecuzione

I contributi previsti dal precedente articolo sono concessi entro la data del 30 aprile di ciascun anno, sulla base della totalità delle domande pervenute all'assessorato regionale ai lavori pubblici entro il 31 marzo dello stesso anno e previa determinazione del costo medio di gestione per unità di utenza di ciascuna distinta categoria di servizio pubblico, con commisurazione dei relativi importi al predetto costo medio di gestione ed alla consistenza numerica degli utenti del servizio.

Alla concessione dei contributi viene provveduto con decreto dell'assessore regionale ai lavori pubblici su conforme deliberazione della giunta regionale.

Alla determinazione del costo medio di gestione previsto nel precedente art. 17, nonchè alla fissazione degli altri criteri e parametri di assegnazione dei contributi, si provvede con regolamento da approvarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo V
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19.
Competenza degli enti locali e degli organismi comprensoriali in ordine all'attuazione degli interventi. Nomina regionale di collaudatori.

Alle progettazioni ovvero all'affidamento dei relativi incarichi, agli appalti ed alla nomina dei direttori dei lavori da realizzare con i finanziamenti della presente legge, nonchè agli altri interventi ammissibili a sensi dei precedenti articoli 8, 11, 14 e 15, si provvede a diretta cura degli enti locali interessati, salva la competenza degli organismi comprensoriali per le opere di interesse sovracomunale di cui ai punti 6), 7), 8) e 9) dell'art. 11.

La nomina dei collaudatori delle opere è richiesta dagli enti interessati entro trenta giorni dall'avvenuta ultimazione delle opere stesse ed è disposta con proprio decreto dall'assessore regionale ai lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in conformità della legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni.

Il pagamento degli onorari e delle competenze dovuti per l'espletamento degli incarichi di collaudo deve essere disposto contestualmente all'emissione dei titoli di pagamento delle rate di saldo relative alla esecuzione dei lavori o comunque non oltre centoventi giorni dalla data di rilascio del certificato di collaudo.

Art. 20.
Competenza in ordine all'approvazione dei progetti e delle relative perizie

I progetti di massima ed esecutivi delle opere pubbliche dei comuni, delle province e dei relativi consorzi nonchè degli organismi comprensoriali, ivi compresi i progetti finanziati ai sensi dei capi I e III della presente legge, sono approvati in linea tecnica dall'assessorato regionale ai lavori pubblici attraverso i propri uffici periferici competenti per territorio, quando l'importo superi i seguenti limiti:

L. 20.000.000 per i comuni e loro consorzi non dotati di ufficio tecnico;

L. 40.000.000 per i comuni e loro consorzi dotati di ufficio tecnico diretto da geometra o tecnico equiparato;

L. 70.000.000 per i comuni o loro consorzi dotati di ufficio tecnico diretto da ingnegnere o architetto;

L. 100.000.000 per le amministrazioni provinciali, gli organismi comprensoriali ed i comuni capoluoghi di provincia.

Nei casi di non approvazione dei proggetti e di motivata richiesta degli enti interessati, l'assessore ai lavori pubblici ne dispone il riesame da parte del comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, cui è in tal caso devoluta la competenza ad approvarli.

I progetti di opere di importi inferiori a quelli sopra indicati sono approvati, anche in linea tecnica, dagli organi collegiali delle province, dei comuni e dei relativi consorzi e degli organismi comprensoriali nell'ambito delle rispettive competenze secondo le leggi vigenti.

I progetti di massima ed esecutivi di importo superiore a L. 120.000.000 sono approvati dal comitato tecnico regionale dei lavori pubblici.

L'approvazione da parte dello stesso comitato è richiesta anche quando si tratti di progetti parziali di un'opera la cui spesa complessiva si preveda superiore a L. 120.000.000, salvo che tali progetti costituiscano la esecuzione di un progetto di massima già approvato dallo stesso comitato tecnico regionale dei lavori pubblici.

Fatte salve le residue attribuzioni degli organi statali relativamente alle opere pubbliche assistite da finanziamenti totali o parziali dello Stato, rimane ferma la competenza della Regione in ordine all'approvazione ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, dei progetti di massima ed esecutivi di opere di interesse locale, finanziate con apposito provvedimento dell'amministrazione regionale.

All'approvazione da parte degli organi di cui ai precedenti commi dei verbali di nuovi prezzi, delle perizie suppletive e di quelle di variante in corso d'opera si provvede in conformità dell'art. 6 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

Alle ulteriori approvazioni di rispettiva competenza ai sensi del presente articolo gli uffici periferici dell'assessorato ai lavori pubblici ed il comitato tecnico regionale dei lavori pubblici provvedono, entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli elaborati progettuali che dovrà risultare da conforme ricevuta. Scaduto tale termine senza alcuna risposta, il progetto si intende tacitamente approvato.

Nei limiti delle rispettive competenze per valore, l'approvazione dei progetti ai sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge.

Art. 21.
Espropriazioni

Fintanto che non venga provveduto ad una più compiuta disciplina legislativa regionale delle espropriazioni per pubblica utilità riguardanti opere non di competenza dello Stato, è delegata ai sindaci dei comuni interessati la competenza ad emettere le ordinanze di autorizzazione ad introdursi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, negli immobili suscettibili di esproprio per la esecuzione delle opere da finanziare in applicazione della presente legge.

Agli stessi sindaci è altresì delegata la competenza in merito alla adozione delle ordinanze di occupazione temporanea e di urgenza degli immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori di cui al precedente capo I.

All'adozione delle ordinanze di cui ai commi precedenti dovrà essere provveduto entro il termine di trenta giorni dal ricevimento delle prescritte istanze degli uffici, enti o privati interessati, semprechè complete della occorrente documentazione e regolari ai sensi di legge.

Scaduto infruttuosamente detto termine, all'adozione delle ordinanze provvede in via sostitutiva, su richiesta degli interessati, l'organo regionale competente in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 22.

Appalto lavori - Limiti di importo per l'esecuzione in amministrazione diretta

L'appalto dei lavori finanziati con la presente legge è disciplinato dalla normativa di cui alla legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

E' in particolare fatto obbligo alle amministrazioni appaltanti di comunicare all'assessorato regionale ai lavori pubblici a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla data di affidamento dei lavori e su moduli appositamente predisposti dallo stesso assessorato, agli esatti risultati dell'affidamento medesimo.

Nei casi ammissibili ai sensi di legge, alla realizzazione dei lavori può essere altresì provveduto in amministrazione diretta nei limiti d'importo sottoindicati:

fino a L. 20.000.000 per i comuni e loro consorzi non dotati di ufficio tecnico;

fino a L. 40.000.000 per i comuni e loro consorzi dotati di ufficio tecnico diretto da geometra o tecnico equiparato;

fino a L 70.000.000 per i comuni e loro consorzi dotati di ufficio tecnico diretto da ingegnere od architetto;

fino al L. 100.000.000 per le amministrazioni provinciali, gli organismi comprensoriali, ed i comuni capoluoghi di provincia.

Art. 23.

Anticipazioni alle imprese appaltatrici

Per gli appalti effettuati in attuazione della presente legge gli enti locali sono tenuti a concedere alle imprese appaltatrici che ne facciano richiesta prima dell'inizio dell'esecuzione dei relativi contratti, un anticipazione pari al venticinque per cento del prezzo contrattuale.

La concessione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione da parte dell'impresa contraente di una delle seguenti garanzie per una somma pari all'anticipazione maggiorata del cinque per cento:

1) fidejussione, ai sensi del primo comma dell'art. 1944 del codice civile, di uno degli istituti bancari indicati dall'art. 54, comma terzo, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635;

2) cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in obbligazioni emesse o garantite da enti finanziari di diritto pubblico o da enti di gestione a partecipazione statale, al valore di borsa del giorno precedente la consegna dei titoli;

3) polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti e istituti autorizzati a norma delle vigenti disposizioni.

Con le stesse modalità e garanzie e con decorrenza dall'anno 1977, a richiesta dell'impresa contraente è concessa una seconda anticipazione fino ad un ulteriore venticinque per cento del prezzo contrattuale, a condizione che i lavori eseguiti abbiano raggiunto almeno il trenta per cento di detto prezzo.

Per il recupero e l'eventuale revoca delle anticipazioni si applica il disposto degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 25 novembre 1972.

Le agevolazioni del presente articolo trovano applicazione limitatamente all'attuazione del primo programma triennale 1976-78 e possono essere estese, con decreto dell'assessore regionale ai lavori pubblici di concerto con quello al bilancio e programmazione, anche all'attuazione dei programmi relativi ai successivi trienni.

Art. 24.

Surrogatorie regionali - Ispezioni tecniche e amministrative

A tutti gli adempimenti che in attuazione della presente legge e del competente capitolato generale d'appalto implichino il rispetto di termini, nei casi di inadempienza da parte degli enti beneficiari dei finanziamenti della presente legge può essere provveduto in via sostitutiva, a richiesta dell'assessore regionale ai lavori pubblici, dai competenti organi di controllo di cui alla legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36.

Parimenti in via sostitutiva può essere provveduto dall'assessore regionale ai lavori pubblici, mediante i citati organi regionali di controllo, negli ulteriori casi di inadempienza o di gravi ritardi rispetto alle previsioni dei programmi approvati ai sensi dei precedenti capi I e II.

L'assessore regionale ai lavori pubblici ha altresì facoltà di disporre accertamenti in corso d'opera, di natura sia tecnica che amministrativa, circa la corretta esecuzione dei lavori finanziati in applicazione della presente legge.

Art. 25.

Mutui per l'acceleramento attuativo dei programmi

Al fine di anticipare la realizzazione dei programmi di opere pubbliche approvati, per i primi due trienni di applicazione della presente legge, ai sensi dei precedenti capi I e II, l'amministrazione regionale è autorizzata a contrarre con istituti abilitati all'esercizio del credito mutui di durata non superiore a 18 mesi, al tasso indicato dalla convenzione di tesoreria allegata alla legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, di importo rispettivamente non eccedente un sesto ed un terzo dell'ammontare complessivo di spesa stanziato dalla presente legge nei distinti trienni 1976-78 e 1979-81 per l'attuazione dei programmi medesimi.

La contrazione dei mutui non potrà essere anteriore allo anno 1977 per quanto relativo all'accelerazione attuativa dei programmi triennali 1976-78 ed all'anno 1979 per i mutui afferenti ai programmi del secondo triennio 1979-81.

All'ammortamento di detti mutui verrà fatto fronte, per la parte in capitale, mediante l'utilizzo delle occorrenti annualità di spesa, o parti di esse, stanziate nel bilancio regionale per la attuazione degli specifici programmi triennali cui i mutui stessi si riferiscono.

Alle operazioni di mutuo autorizzate col presente articolo sono applicabili le facilitazioni di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27.

L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri connessi alla contrazione dei mutui di cui sopra, nonchè quelli relativi alla eventuale concessione delle corrispondenti fidejussioni.

Art 26.

Accreditamento dei fondi sul conto corrente bancario Pagamenti ai creditori

Alle spese per l'attuazione degli interventi da finanziare a norma dei precedenti capi I, II e III si provvede mediante versamento delle somme a tal fine stanziate dalla presente legge per i distinti trienni, su un unico conto corrente bancario per ciascuno dei corrispondenti periodi triennali.

Su tali conti correnti bancari, da intestare alla regione autonoma della Sardegna, i legali rappresentanti degli enti beneficiari dei finanziamenti hanno facoltà di disporre, con assegni speciali non trasferibili da loro sottoscritti ed esclusivamente intestati ai creditori, pagamenti fino alla concorrenza massima delle assegnazioni di fondi formalmente disposte in loro favore in applicazione della presente legge, nei limiti di importo della causale giuridica cui i pagamenti stessi si riferiscono.

Gli assegni conterranno a tergo gli esatti estremi della causale di pagamento e saranno controfirmati dal segretario dell'ente beneficiario.

Le aperture dei conti correnti bancari relativi a ciascun distinto triennio vengono ordinate con decreti dell'assessore regionale ai lavori pubblici, presso gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria regionale, rispettivamente dopo l'entrata in vigore della presente legge per il triennio 1976-78 e di quella di approvazione del bilancio regionale relativo al primo anno di ciascun successivo triennio Con gli stessi decreti viene altresì provveduto all'impegno pluriennale di spesa degli interi ammontari degli stanziamenti previsti a carico degli anni finanziari relativi al competente triennio per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti capi I, II e III.

I versamenti su detti conti delle competenti annualità di cui al successivo art. 31 — al netto delle quote necessarie per l'ammortamento degli eventuali mutui di cui all'art. 25 — nonchè del ricavo dei mutui stessi sono disposti previo provvedimento di pagamento dell'assessore regionale ai lavori pubblici, entro

trenta giorni rispettivamente dalla data di pubblicazione delle leggi di approvazione dei competenti bilanci regionali e da quella di acquisizione degli eventuali fondi mutuati.

I pagamenti a carico dei conti non potranno globalmente eccedere le disponibilità dei conti stessi.

Con apposita convenzione saranno disciplinate le modalità di gestione dei conti correnti bancari di cui al presente articolo.

Art. 27.
Rendiconti

Gli enti beneficiari dei finanziamenti di cui alla presente legge sono tenuti a rendere all'assessorato regionale ai lavori pubblici, entro il 30 gennaio di ciascun anno, il rendiconto dei pagamenti disposti nel corso dell'anno solare immediatamente precedente a carico del competente conto corrente bancario, con esatta indicazione sui moduli appositamente predisposti dall'amministrazione regionale, della causale di ciascun pagamento.

Per i consorzi incaricati della gestione dei pubblici servizi, l'obbligo di rendicontazione dei contributi loro concessi in applicazione del precedente capo IV è assolto entro il 30 giugno dell'anno immediatamente successivo a quello di concessione dei contributi medesimi.

Art. 28.
Utilizzo interessi attivi

L'importo degli interessi attivi maturati a tutto il 1978 su conto corrente bancario relativo al triennio 1976-78 è versato nelle entrate del bilancio della Regione per l'anno 1979 e portato in aumento agli stanziamenti del competente capitolo di spesa dello stesso anno 1979 per i pagamenti degli interessi passivi e delle altre spese di contrazione degli eventuali mutui per l'acceleramento attuativo dei programmi di intervento previsti dai capi I e II della presente legge per il triennio 1979-81.

Art. 29.
Interessi maturati sulle sovvenzioni della legge regionale 4 *giugno* 1971, *n.* 9

Fermi restando gli obblighi previsti dalla legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, in ordine alla rendicontazione da parte degli enti locali dei finanziamenti loro assegnati ed al rimborso all'amministrazione regionale delle disponibilità non utilizzate entro il 31 dicembre 1977, gli interessi maturati e maturandi entro la data del 31 dicembre 1976 sulle sovvenzioni regionali di cui alla citata legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, possono essere utilizzati dagli enti locali beneficiari delle sovvenzioni medesime per sopperire alle maggiori spese di attuazione dei programmi quinquennali approvati in applicazione dei capi I e II della stessa legge regionale n. 9, con priorità per le opere di programmazione regionale di cui al citato capo II.

Art. 30.
Rinvio ricettizio alle disposizioni della legge regionale 7 *gennaio* 1975, *n.* 1

Per quanto non diversamente stabilito dai precedenti articoli, ai provvedimenti di attuazione degli interventi di cui alla presente legge nonchè all'operato dei direttori dei lavori e dei collaudatori delle opere si applicano le disposizioni della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

Art. 31.
Normativa finanziaria

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 sono istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 16528. — Contributi d'esercizio ai consorzi di enti locali per la gestione di acquedotti, di fognature, dei rispettivi impianti di potabilizzazione e depurazione, di impianti di smaltimento di rifiuti solidi nonchè di altre opere ed impianti pubblici.

Cap. 26543. — Finanziamenti annuali ai comuni ed alle province per la realizzazione, il riattamento, il completamento e l'ampliamento di opere pubbliche di loro interesse.

Cap. 26544. — Finanziamenti ai comuni ed agli organismi comprensoriali per la realizzazione, sulla base di programmi regionali e comprensoriali triennali, di opere pubbliche di loro interesse.

Cap. 26545. — Finanziamenti ai comuni, alle province ed ai loro consorzi per la ricostruzione totale o parziale di impianti e beni immobili danneggiati da eventi calamitosi e per interventi d'emergenza per il ripristino di opere pubbliche locali a tutela della pubblica incolumità.

A favore dei capitoli 16528, 26543 e 26545 è stornata, rispettivamente in ragione di L. 500.000.000, L. 18.780.000.000 e lire 720.000.000, la somma complessiva di L. 20.000.000.000 dal cap. 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 16528, 26543, 26544 e 26545 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti degli anni successivi.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per gli anni 1977 e successivi saranno istituiti i capitoli occorrenti per l'utilizzo e l'ammortamento dei mutui contratti ai sensi dell'art. 25 della presente legge.

Alle ulteriori maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge e valutate in L. 15.780.000.000 per l'anno 1977 ed in L. 20.780.000.000 per gli anni successivi si farà fronte con l'utilizzo di una quota di maggior gettito delle imposte di bollo, di registro, di fabbricazione e sul consumo dei tabacchi, derivante dal loro naturale incremento, nonchè di una quota delle maggiori somme attribuite alle Regione in sostituzione dei tributi, aboliti, modificati e diversamente attribuiti ai sensi dell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive integrazioni e modificazioni.

Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del punto 2), comma terzo, dell'art. 5 della presente legge, verrà provveduto con le maggiori entrate relative alla quota del gettito delle imposte sulle successioni e donazioni conseguenti al loro naturale incremento.

Art. 32.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 6 settembre 1976

SODDU

(*Omissis*).

(10907)

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1976, n. **46.**

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei bilanci della Regione per gli anni finanziari 1975 e 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 10 *settembre* 1976)

(*Omissis*).

(10908)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1976, n. **45.**

Finanziamenti integrativi per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di assistenza sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 20 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Negli anni 1976 e 1977 è autorizzata la spesa di L. 350.000.000 per interventi finanziari a favore dei comuni che, per effetto dell'applicazione dei criteri di finanziamento di cui all'art. 21 della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15, sono destinatari di somme inferiori all'ammontare della spesa che nell'anno 1975 la regione Toscana ha sostenuto per l'esercizio diretto delle funzioni delegate.

L'assegnazione dei finanziamenti integrativi di cui al primo comma è, in particolare, finalizzata ad assicurare agli E.C.A. i fondi strettamente necessari al proseguimento delle attività istituzionali ed è subordinata alla presentazione di programmi, concordati fra comuni ed E.C.A., secondo gli indirizzi di cui all'art. 16 della legge 7 aprile 1976, n. 15, per riportare il costo di tali attività nei limiti delle disponibilità assicurate attraverso i finanziamenti ordinari previsti dalla legge sopracitata.

Art. 2.

I finanziamenti di cui all'articolo precedente sono assegnati dal consiglio regionale su proposta della giunta.

Art. 3.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino all'adozione della legge quadro in materia di assistenza sociale e beneficenza pubblica, gli E.C.A. e le altre I.P.A.B. non possono, senza espressa autorizzazione:

1) istituire nuovi servizi;

2) assumere nuovo personale, anche nell'ambito dei posti previsti dalle vigenti piante organiche;

3) assumere temporaneamente personale in sostituzione di dipendenti collocati in aspettativa o in congedo.

L'autorizzazione di cui al primo comma è concessa al fine di garantire servizi indispensabili alla comunità locale ovvero attività essenziali alla continuità amministrativa dell'ente e sempre che non sia possibile provvedere ai sensi dell'art. 31, secondo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

L'autorizzazione non è richiesta per la sostituzione temporanea prevista dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

L'autorizzazione è rilasciata dagli enti locali interessati, ai quali sono state delegate le funzioni amministrative previste dalla legge regionale 7 aprile 1976, n. 15. Tali enti informeranno la giunta regionale in merito alle autorizzazioni da essi concesse.

Art. 4.

Sulla base di intese fra gli enti interessati, personale dell'ente comunale di assistenza, regolarmente in servizio alla data del 31 dicembre 1975, può essere comandato presso l'amministrazione comunale per lo svolgimento di attività connesse agli interventi ed ai servizi previsti all'art. 3 della legge 7 aprile 1976, n. 15.

Art. 5.

Alla spesa di L. 350.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con la somma prevista al capitolo 11360 che si istituisce con la presente variazione di bilancio:

In diminuzione:

Titolo I - Spese correnti

Sezione 3ª - Azione ed interventi in campo sociale

Rubrica 2ª - Profilassi, prevenzione ed assistenza sanitaria

Cap. 09100. — Contributi agli enti locali per servizi sanitari e di prevenzione delle malattie sociali. Art. 30 - Contributi agli enti locali per sussidi sanitari e di prevenzione . . L. 50.000.000

Rubrica 4ª - Assistenza sociale

Cap. 10100. — Fondo per la gestione di asili-nido (legge regionale 24 marzo 1973, n. 16 e legge 23 dicembre 1975, n. 698) . . . . . . » 300.000.000

Totale in diminuzione . . L. 350.000.000

Di nuova istituzione:

Titolo I - Spese correnti

Sezione 3ª - Azione ed interventi in campo sociale

Rubrica 8ª - Funzioni delegate

Cap. 11360. — Finanziamenti integrativi per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di assistenza sociale. . . . . . . L. 350.000.000

Totale in aumento . . . L. 350.000.000

La spesa per l'anno 1977 farà carico al corrispondente capitolo del relativo bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 agosto 1976

BARTOLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 31 luglio 1976, n. 688)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 6 luglio 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 6 agosto 1976.

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1976, n. 46.

Modifica alla legge regionale 5 giugno 1974, n. 30, recante contributi ad enti ed associazioni per attività culturali, sportive e di promozione sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 20 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 30, è sostituito con il seguente:

« E' altresì in facoltà della Regione, con deliberazione del consiglio regionale, di partecipare direttamente, anche con contributi finanziari, ad associazioni di particolare rilevanza che operino per il conseguimento dei fini di cui al comma precedente ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 agosto 1976

BARTOLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 31 luglio 1976, n. 688)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 6 luglio 1976, ed è stata vistata dal commissario del Governo il 6 agosto 1976.

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1976, n. 47.

Modifica alla legge regionale 10 agosto 1974, n. 48.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 20 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 10 agosto 1974, n. 48, è sostituito dal seguente:

« Il comitato scientifico è costituito da non meno di sette e non più di quindici studiosi ed esperti nelle discipline interessate alla programmazione ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 agosto 1976

BARTOLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 31 luglio 1976, n. 688)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 6 luglio 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 5 agosto 1976.

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1976, n. **48.**

Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1975-76 per il biennio 1977-78.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 20 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande stabilita per le province della regione Toscana con efficacia per il biennio 1975-76, ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, e successive modificazioni, è prorogata a tutti gli effetti per il biennio 1977-78.

Art. 2.

Fino a diversa disciplina, sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 agosto 1976

BARTOLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 31 luglio 1976, n. 688)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 6 luglio 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 5 agosto 1976.

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1976, n. **49.**

Proroga dei termini per la presentazione delle domande previste dalla legge 24 aprile 1975, n. 33, recante promozione dello sport a carattere sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 20 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I termini per la presentazione delle domande relativi agli impianti sportivi ed alle attività e iniziative previste dagli articoli 9 e 12 della legge regionale 24 aprile 1975, n. 33, sono prorogati, per l'anno 1976, al 30 settembre 1976.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 agosto 1976

BARTOLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 31 luglio 1976, n. 688)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 6 luglio 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 5 agosto 1976.

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1976, n. **50.**

Contributo nelle spese di funzionamento del consorzio regionale degli istituti autonomi per le case popolari della Toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 20 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' conferita, per l'esercizio 1976, a titolo di contributo nelle spese di funzionamento la somma di L. 100.000.000 al consorzio regionale obbligatorio fra gli istituti autonomi per le case popolari della Toscana.

All'erogazione della suindicata somma provvederà la giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 2.

Alla spesa per l'esercizio 1976 è fatto fronte con i fondi di cui al cap. 16550 del bilancio dell'esercizio in corso che si istituisce con la seguente variazione allo stato di previsione della spesa:

In diminunzione:

Cap. 17400/L. — Spese funzionamento consorzio regionale I.A.C.P. . . . . . . L. 100.000.000

Di nuova istituzione:

Titolo I - SPESE CORRENTI

Sezione 4ª - Interventi in campo economico

Rubrica 17ª - Assetto del territorio

Cap. 16550. — Contributo nelle spese di funzionamento al consorzio regionale obbligatorio tra gli istituti autonomi per le case popolari della Toscana . . . . L. 100.000.000

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 agosto 1976

BARTOLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 31 luglio 1976, n. 688)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 13 luglio 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 5 agosto 1976.

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1976, n. **51.**

Contributi intesi a garantire la continuità e l'efficienza dei pubblici autoservizi di linea in concessione ad enti ed aziende pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 20 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei pubblici autoservizi di linea sottoposti alla sorveglianza regionale, la regione Toscana concede ai soggetti indicati nell'art. 2 contributi straordinari per l'anno 1975 nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, sulla base delle risultanze dell'esercizio svolto nello stesso anno.

Tali contributi vengono erogati agli aventi diritto solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per l'anno 1975 relativo al complesso dell'attività aziendale di trasporto.

L'ammontare dei singoli contributi non potrà essere superiore al passivo accertato dei rispettivi conti di esercizio per lo stesso anno.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1 della presente legge vengono concessi:

a) agli enti pubblici che ai sensi del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, gestiscono pubblici servizi di trasporto di concessione regionale;

b) alle imprese di diritto privato nelle quali gli enti pubblici abbiano una partecipazione finanziaria di maggioranza, a società cooperative di lavoro costituite da soci lavoratori a termine dell'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, concessionarie di pubblici servizi di trasporto soggetti alla sorveglianza regionale.

Art. 3.

Detti contributi sono determinati in relazione:

1) agli introiti relativi agli abbonamenti nella misura del 50 per cento;

2) alla passività complessiva delle sole autolinee di concessione regionale.

Tale passività è valutata come differenza tra il costo complessivo, determinato sulla base del costo chilometrico teorico per l'effettiva percorrenza, e gli introiti realizzati.

Il costo chilometrico teorico è di L. 450 per gli enti e le imprese che gestiscono prevalentemente linee extraurbane e di L. 550 per quelle che esercitano in prevalenza linee urbane.

Art. 4.

Ai fini della determinazione degli introiti degli abbonamenti di cui al punto 1) del primo comma del precedente articolo, per gli enti che gestiscono servizi automobilistici svolgentisi prevalentemente nell'ambito comunale, verrà tenuto conto degli introiti degli abbonamenti relativi alle sole autolinee di concessione regionale.

L'effettiva percorrenza da prendere in considerazione per la determinazione della passività complessiva di cui al punto 2) del primo comma del precedente articolo, verrà calcolata prendendo a base quella effettuata sulle sole autolinee di concessione regionale e relativa alle corse previste dagli atti concessionali, incrementata di quella relativa alle corse bis denunciate ed alle corse plurime autorizzate sulle linee medesime e diminuita delle percorrenze delle corse effettuate per scioperi od altre cause.

Sono escluse:

a) le percorrenze relative ai servizi automobilistici sostitutivi o integrativi di linee ad impianti fissi, già sovvenzionati ad altro titolo;

b) le percorrenze relative ai servizi automobilistici che si svolgono in tutto o in parte paralleli ad impianti fissi in esercizio e che provvedono in prevalenza a collegamenti comuni con il servizio ferroviario;

c) le percorrenze relative ad autoservizi riservati al trasporto esclusivo di determinate categorie di utenti esercitati su commissione;

d) le percorrenze relative alle autolinee di gran turismo.

Art. 5.

Restano escluse dai contributi:

1) le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano più titolari per qualsiasi causa di servizi stessi e che senza autorizzazione, abbiano sospeso lo esercizio anche di singole autolinee;

2) le imprese che non assicurino la normale efficienza dei servizi ovvero che non rispettino le clausole concessionali, i contratti di lavoro e le leggi sociali.

Art. 6.

Qualora, per trasferimento di titolarità della concessione, il richiedente abbia gestito una o più autolinee per una parte dell'anno 1975, il contributo viene calcolato tenendo conto degli abbonamenti e delle percorrenze relativi al solo periodo di gestione.

Art. 7.

Gli enti e le imprese che intendano chiedere il contributo debbono far pervenire domanda al presidente della giunta regionale entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tale istanza, redatta su carta legale, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia in carta semplice della domanda;

b) prospetto delle percorrenze effettuate nell'anno 1975, distinte secondo le concessioni di competenza regionale, comunale e statale;

c) conto economico di esercizio relativo alla attività di trasporto nell'anno 1975;

d) dichiarazione degli introiti relativi agli abbonamenti sottoscritta dal titolare ovvero dal legale rappresentante dell'impresa o ente richiedente;

e) prospetto degli introiti a qualsiasi titolo effettuati sulle sole autolinee di concessione regionale;

f) i prospetti degli orari adottati sulle singole autolinee regionali nell'anno 1975.

Art. 8.

All'erogazione dei contributi stabiliti dalla presente legge sarà data esecuzione da parte della giunta regionale a norma dell'art. 46 dello statuto.

Art. 9.

Alle imprese che hanno prodotto domanda di contributo può essere concesso un acconto pari al 50% del contributo definitivo erogato ai medesimi soggetti ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1975 n. 8.

Art. 10.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante per l'anno 1976 a L. 2.300.000.000, si fa fronte con la disponibilità prevista al cap. 14710 del bilancio per l'anno finanziario 1976 che viene istituito con la seguente variazione:

Capitolo da ridurre:

Titolo I - SPESE CORRENTI

Sezione 5ª - Oneri non ripartibili

Rubrica 6ª - Fondo globale

Cap. 17400. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione (lettera G) . . . . L. 2.300.000.000

Capitolo da istituire:

Titolo I - SPESE CORRENTI

Sezione 4ª - Azione ed interventi in campo economico

Rubrica 12ª - Trasporti

Cap. 14710. — Provvidenze nel settore dei trasporti pubblici di linea - Contributi intesi a garantire la continuità e l'efficienza dei pubblici autoservizi di linea in concessione ad enti ed aziende pubbliche . . . . . L. 2.300.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 12 agosto 1976

BARTOLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 31 luglio 1976, n. 688)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 6 luglio 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 6 agosto 1976.

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1976, n. 52.

Contributi intesi a garantire la continuità e l'efficienza dei pubblici autoservizi automobilistici di linea in concessione ad imprese private.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 20 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana, al fine di assicurare la continuità e l'efficienza dei servizi pubblici automobilistici di linea, concede alle imprese private concessionarie di pubbliche autolinee sottoposte alla sorveglianza regionale, contributi straordinari per l'anno 1975 nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli.

Ai contributi di cui alla presente legge sono ammessi anche le aziende e gli enti pubblici che sono subentrati nell'anno 1975 ai vettori privati nell'esercizio di pubbliche autolinee.

Per tali ultime aziende ed enti pubblici i contributi sono commisurati ai periodi di esercizio svolti nel medesimo anno dai vettori privati cui sono subentrati.

I contributi da erogarsi sulla base delle risultanze di esercizio afferenti all'anno 1975, sono accordati ai titolari di concessioni regionali solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per l'anno 1975 relativo al complesso dell'attività aziendale del trasporto.

L'ammontare dei singoli contributi non potrà essere superiore al passivo accertato dai rispettivi conti di esercizio per lo stesso anno.

Fermi i poteri spettanti agli organi regionali ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni e dell'art. 16 del disciplinare tipo di concessione provvisoria, sono ammissibili ai contributi di cui alla presente legge solo le imprese che sottoporranno i propri conti economici e patrimoniali al controllo della Regione, che potrà essere svolto anche tramite funzionari cui le imprese dovranno riconoscere gli stessi poteri spettanti nelle società per azioni al collegio sindacale ed ai singoli sindaci.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 sono determinati in relazione:

a) agli introiti relativi agli abbonamenti, nella misura del 50 per cento;

b) alle percorrenze chilometriche effettuate nella misura stabilita dal successivo art. 3.

Art. 3.

Per la determinazione delle percorrenze di cui al punto *b*) del precedente art. 2, sono prese in considerazione le percorrenze effettuate sulle sole linee di concessione regionale secondo le risultanze degli atti di concessione, nonché le percorrenze effettuate con le corse «bis» regolarmente denunciate e quelle relative alle corse plurime autorizzate nell'esercizio delle linee medesime, diminuite delle percorrenze delle corse non effettuate per scioperi o altre cause.

Sono comunque escluse:

a) le percorrenze relative ai servizi automobilistici sostitutivi ed integrativi di linee ad impianto fisso, già sovvenzionati ad altro titolo;

b) le percorrenze relative ai servizi automobilistici che si svolgono in tutto o in parte parallelamente ad impianti fissi in esercizio e che provvedono in prevalenza a collegamenti comuni col servizio ferroviario;

c) le percorrenze relative ad autoservizi riservati al trasporto di determinate categorie di utenti esercitati su commissione;

d) le percorrenze relative alle autolinee di gran turismo.

Art. 4.

La somma stanziata agli effetti della presente legge, diminuita della parte necessaria per la prioritaria copertura dei contributi sugli abbonamenti, sarà ripartita tra i soggetti ammessi a contributo proporzionalmente alle percorrenze ammesse in base al precedente art. 3.

Art. 5.

Sono esclusi dai contributi:

1) le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano più titolari, per qualsiasi causa dei servizi stessi e le imprese che abbiano abusivamente sospeso l'esercizio anche di singole autolinee;

2) le imprese che non assicurino la normale efficienza dei servizi ovvero non rispettino le clausole concessionarie, i contratti di lavoro e leggi sociali;

3) le imprese che abbiano esposto nella documentazione intesa ad ottenere il contributo stesso dati non rispondenti al vero;

4) le imprese che sulle autolinee di concessione regionale non applicano le tariffe stabilite con legge regionale.

Art. 6.

Le imprese e gli enti che intendano chiedere il contributo debbono far pervenire domanda al presidente della giunta regionale entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tale istanza, redatta su carta legale, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia in carta semplice della domanda;

b) prospetto delle percorrenze effettuate nell'anno 1975, distinte secondo le concessioni di competenza regionale, comunale e statale;

c) conto economico di esercizio relativo alle attività di trasporto nell'anno 1975;

d) dichiarazione degli introiti relativi agli abbonamenti sottoscritta dal titolare ovvero dal legale rappresentante della impresa o ente richiedente;

e) i prospetti degli orari adottati sulle singole autolinee regionali nell'anno 1975.

Art. 7.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale provvederà ad elaborare, sentite le imprese concessionarie di pubbliche autolinee, uno schema-tipo di conto economico e di conto patrimoniale cui le imprese concessionarie dovranno in futuro attenersi nella richiesta di contributi regionali.

Art. 8.

All'erogazione dei contributi stabiliti dalla presente legge sarà data esecuzione da parte della giunta regionale a norma dell'art. 46 dello statuto.

Art. 9.

Alle imprese che hanno prodotto domanda di contributo può essere concesso un acconto pari al 50% del contributo definitivo erogato ai medesimi soggetti ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1975, n. 8.

Art. 10.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante per l'anno 1976 a L. 1.700.000.000, si fa fronte con la disponibilità prevista al cap. 14720 del bilancio per l'anno finanziario 1976 che viene istituito con la seguente variazione:

Capitolo da ridurre:

Titolo I - SPESE CORRENTI

Sezione 5ª - Oneri non ripartibili

Rubrica 6ª - Fondo globale

Cap. 17400. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione (lettera *G*) . . . . L. 1.700.000.000

Capitolo da istituire:

Titolo 1° - SPESE CORRENTI

Sezione 4ª - Azione ed interventi in campo economico

Rubrica 12ª - Trasporti

Cap. 14720. — Provvidenze nel settore dei trasporti pubblici di linea - Contributi intesi a garantire la continuità e l'efficienza dei pubblici autoservizi automobilistici di linea in concessione ad imprese private . . . L. 1.700.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 12 agosto 1976

BARTOLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 31 luglio 1976, n. 688)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 6 luglio 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 5 agosto 1976.

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1976, n. 53.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6, in materia di interventi per la formazione professionale e delega delle relative funzioni agli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 20 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 12, secondo comma, della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6, è così modificato:

« Al fine di garantire il diritto allo studio a favore di coloro che frequentano corsi di formazione di base diurni con attività non inferiore alle ore 30 settimanali sono istituiti i seguenti interventi:

a) presalario di L. 18.000 mensili;

b) trasporti, ivi compresi i relativi oneri assicurativi per i trasportati;

c) servizio di mensa;

d) alloggio per gli studenti residenti fuori sede, sia sotto forma di posti convitto, sia sotto forma di sussidi in denaro da valere quale indennità di alloggio e mantenimento ».

L'ultimo comma dello stesso articolo è abrogato.

Art. 2.

L'art 19, primo comma, della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6, è modificato con l'aggiunta di ulteriori due punti, nel testo appresso stabilito, che si inseriscono tra la lettera *d*) e la lettera *e*):

« 1) gli interventi di cui all'art. 12, secondo comma, lettere *b*), *c*) e *d*) della presente legge potranno essere attuati direttamente dalle province o affidati in appalto; gli interessati potranno usufruire di tali interventi dietro pagamento del prezzo fissato dalle stesse provincie;

2) una parte degli interventi di cui all'art. 12, secondo comma, lettere *b*), *c*) e *d*) sarà attribuita gratuitamente mediante concorso ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 agosto 1976

BARTOLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 31 luglio 1976, n. 688)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 6 luglio 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 10 *agosto* 1976.

(11100)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Avviso di rettifica

Nella legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, concernente interventi per lo sviluppo del settore zootecnico, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 72 del 4 settembre 1976 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 30 settembre 1976, in fondo all'art. 1, ove è scritto: « ... e con lo stanziamento di lire 385 milioni. », leggasi: « ... e con lo stanziamento di lire 385 milioni *per l'esercizio 1976.* ».

(11033)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762820)